

ESTRATTO SEMPLICE DI OPERA AUDIOVISIVA UNICA

ANAGRAFICA	
NUM. ISCRIZIONE	L10102
DATA	10-11-2003
TITOLO	L'AMORE RITORNA
TIPOLOGIA OPERA	UNICA
PRODUTTORE	
DENOMINAZIONE	██████████
PERCENTUALE DI POSSESSO	100.00 %
NAZIONALITÀ	ITALIA
NAZIONALITÀ	
NAZIONALITÀ ITALIANA	Sì
TIPOLOGIA	Definitiva
DATA	16/12/2004
CARATTERISTICHE	
ALTRE CARATTERISTICHE OPERA	-
SFRUTTAMENTO PRIORITARIO	CINEMA
ANNO DI PRODUZIONE	2003
DATA INIZIO LAVORAZIONE	18-08-2003
REGIA	
NOME	SERGIO
COGNOME	RUBINI
PSEUDONIMO	-
NAZIONALITÀ	ITALIA
SOGGETTO	
NOME	SERGIO
COGNOME	RUBINI
PSEUDONIMO	-
NAZIONALITÀ	ITALIA
NOME	DOMENICO
COGNOME	STARNONE
PSEUDONIMO	-
NAZIONALITÀ	ITALIA

SCENEGGIATURA	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	SERGIO RUBINI - ITALIA
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	DOMENICO STARNONE - ITALIA
DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	PAOLO CARNERA - ITALIA
SCENOGRAFIA	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	LUCA GOBBI - ITALIA
COSTUMI	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	PATRIZIA CHERICONI - ITALIA
MONTAGGIO	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	MASSIMO FIOCCHI - ITALIA
DIFFUSIONE AL PUBBLICO	
NULLA OSTA N. DATA NULLA OSTA DURATA METRI DURATA MINUTI DATA PRIMA DIFFUSIONE	- - - - -

CINETECA NAZIONALE	
PROTOCOLLO N. DATA PROTOCOLLO RESTAURO N. DATA RESTAURO	- - - -

PROVVEDIMENTI MINISTERO	
TIPO DI PROVVEDIMENTO	AMMISSIONE AI BENEFICI DI LEGGE
TIPO DI PROVVEDIMENTO	NAZIONALITA'

SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - (S.I.A.E.) - ROMA

PUBBLICO REGISTRO CINEMATOGRAFICO

FILM ITALIANO LUNGOMETRAGGIO iscritto in data 10/11/03 al N.

10102

TITOLO DEL FILM

Definitivo :

Provvisorio : L'AMORE RITORNA

Produttore :

Rappresentante legale :

Sede Sociale :

Nome e domicilio dell'eventuale procuratore :

Capitale sociale :
Regista : SERGIO RUBINI (ITALIA)

Autori del soggetto: SERGIO RUBINI (ITALIA),
DOMENICO STARNONE (ITALIA)

Autori della sceneggiatura: SERGIO RUBINI

(ITALIA), DOMENICO STARNONE (ITALIA)

Autore del commento musicale :

Direttore della fotografia : PAOLO CARNERA
(ITALIA)

Autore della scenografia : LUCA GOBBI (ITALIA)

Autore del montaggio : MASSIMO FIOCCI (ITALIA)

Stabilimento di produzione :

Data di inizio lavorazione : 18 AGOSTO 2003

(Dati desunti dalla copia della denuncia trasmessa
dal Min. per i Beni e le Att. Cult. - Dir. Generale
per il Cinema con 18.037 del 02/10/2003.)
2995

Dichiarazione di nazionalità della pellicola:
rilasciata dal Min. per i Beni e le Att. Culturali
Dir.Gen. Cinema con nota prot n. 15270 del 16/12/2004
Lunghezza film: n.




Data di prima proiezione in pubblico: 19 MARZO 2004

al Cinema DIANA B di TRAPANI

ALTRI DATI RELATIVI AL FILM (prodotto per i ragazzi, coproduzione,
ammissione alla programmazione obbligatoria, attribuzione degli attestati e dei
premi di qualità, modificazione della titolarità e della consistenza dell'impresa e
variazioni negli elementi costitutivi della società, sentenza dichiarativa di falli-
mento, indicazioni previste dagli art. 22, 23 e 24 della legge 4 novembre 1965,
n. 1213, eventuali altri dati).

AMMESSO AI BENEFICI DI LEGGE (Decreto 9/3/2005)



ANNOTAZIONI

- 1) Notificato alla Siae il 13 Novembre 2003 ore 18:50 prot.
56776 (Atto del 3-11-2003 Regio A.E. di Roma e Relativo
l'11-11-2003 al n. 724 Serie 3)

NOTA DI TRASCRIZIONE

SUL PUBBLICO REGISTRO CINEMATOGRAFICO TENUTO PRESSO LA S.I.A.E.





Del su stesso contratto mediante il quale la [redacted] S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via [redacted] ha:

1. Affidato alla WARNER BROS. ITALIA S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, [redacted] la distribuzione, in perpetuo e per tutto il Mondo, di tutti i diritti di utilizzazione economica, con tutti i mezzi attuali e di futura invenzione, del Film lungometraggio dal titolo provvisorio "L'AMORE RITORNA" per la regia di Sergio Rubini, concedendole, a titolo di corrispettivo per tale attività, una provvigione del 35% di tutti i proventi derivativi [redacted]

2. Ceduto in perpetuo e senza limiti territoriali, alla stessa WARNER BROS. ITALIA S.p.A.:

- a) il 75% di tutti i diritti dominicali afferenti il Film lungometraggio dal titolo provvisorio "L'AMORE RITORNA" per la regia di Sergio Rubini, nessuno escluso od eccettuato, sia nella sua parte materiale che immateriale, ivi comprese le parti ancora non realizzate o quelle che, realizzate, non saranno utilizzate per la versione definitiva del FILM;
- b) il 100% della quota residua di proventi di sua spettanza, riverenti dalla commercializzazione del FILM in tutto il Mondo e con ogni mezzo, fino alla concorrenza di tanto quanto anticipato dalla WARNER BROS. ITALIA S.p.A. a titolo di prezzo, eventuale minimo garantito, spese di distribuzione ed altri finanziari.

11) Notificato alla Suce il 13 Novembre 2003 ore 17,50 per
56777/Atto delato 3-11-2003 Regia A.E. di Roma e
Pellatino l'11-11-2003 al n. 7212 Serie 3)

NOTA PER LA TRASCRIZIONE

Cessione da parte della società [redacted] SRL alla BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA - Area Territoriale Lazio, pro solvendo, e fino alla concorrenza di EURO 1.500.000,00.- (Euro unmilionequinquecentomila/00) dei seguenti diritti e proventi di propria spettanza relativi al film "L' AMORE RITORNA".

- a) il diritto d'autore del soggetto e della sceneggiatura;
- b) i diritti di pubblicazione e di utilizzazione economica, compresi i diritti per la trasmissione sulle reti televisive;
- c) i proventi di qualsiasi genere e natura spettanti alla Produttrice, tanto in conseguenza dell'utilizzazione economica del film quanto per effetto di provvidenze di legge collegate alla produzione del film stesso, e cioè
- il totale importo dei proventi di noleggio, che saranno versati dalle sale di proiezione e dalle navi ed aeromobili batenti bandiera italiana, al netto della percentuale di distribuzione;
 - il totale importo dei contributi governativi da assegnarsi alla Produttrice giusta il disposto dell'art.7 della Legge 4/11/1965 n. 1215;
 - il totale importo dell'eventuale premio di qualità;
 - i ricavi rivenienti dallo sfruttamento sulle reti televisive italiane in qualsiasi forma e mezzo (pay, free, homevideo, DVD, ecc);
 - ricavi rivenienti dallo sfruttamento nei paesi esteri. (1)

Per quanto attiene la predetta cessione, la stessa deve intendersi efficace dopo il recupero da parte della WARNER BROS ITALIA SPA di tutte le spese dalla stessa corrisposte o anticipate relativamente alla acquisizione di diritti, all'eventuale minimo garantito, alle spese di distribuzione del film in termini. La provvigione di distribuzione che sarà percepita dalla Warner Bros Italia Spa è fissata nella misura del 35%.

(1) Si annulla quanto interlineato. Per il resto...

111) Notificato alla Sica il 30 giugno 2005 ore 11,55 prot. 58328 (Atto datato 29-3-2005 Reg. U.E. di Roma e al 14-6-2005 al n. 7504 Serie 3)

NOTA DI TRASCRIZIONE

SUL PUBBLICO REGISTRO CINEMATOGRAFICO TENUTO PRESSO LA S.I.A.E.

Del su citato contratto mediante il quale la [redacted] S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma via [redacted] C.F. e P.IVA [redacted]

[redacted] ha ceduto alla WARNER BROS ENTERTAINMENT ITALIA S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Varese, 16/b, già titolare esclusiva del 75% di tutti i diritti dominicali e dei diritti esclusivi di sfruttamento e di

[REDACTED] Utilizzazione del Film, il residuo 25% del 100% di tutti i diritti dominicali e dei diritti esclusivi di sfruttamento e di utilizzazione economica afferenti il Film, nessuno escluso ed eccettuato, liberi da qualsiasi vincolo, pegno, pretesa, gravame, limitazione o restrizione in favore di terzi, in perpetuo sia in Italia che nel resto del mondo, sia nella parte materiale che immateriale, ivi comprese le parti che, realizzate, non sono state utilizzate nella versione definitiva.

La WARNER BROS. ENTERTAINMENT ITALIA S.p.A è quindi l'unica ed esclusiva titolare del 100% di (i) tutti i diritti nessuno escluso, relativi alle proprietà del Film, e cioè tutti i diritti dominicali e di sfruttamento economico del film di cui si tratta, nonché delle opere ad esso sottostanti, con tutti i sistemi di diffusione e divulgazione scoperti e da scoprire nessuno escluso quali a titolo esemplificativo tutti i diritti di sfruttamento in sede cinematografica (theatrical e non theatrical), in sede televisiva (free, pay, vod, etc), mediante videogrammi (home video, edicola, videocassetta, videonastri, videodischi ecc), con ogni e qualsiasi modalità di diffusione e mezzo di trasmissione scoperto o che sarà inventato, e comunque tutti i diritti di cui alla vigente normativa in materia, anche in relazione al titolo del Film, inclusi tutti i diritti di cui agli artt. 12 seguenti della Legge 633/1941 (compensi, ma non limitati a, diritti di elaborazione, i diritti di remake, prequel, sequel, spin-off, publishing, di inserimento in opere collettive e/o banche dati e/o raccolte, etc), nonché tutti i diritti connessi e derivati dal mondo intero, in tutto il mondo, ed tutti i relativi proventi derivanti dallo sfruttamento economico in Italia e in ogni altro paese del mondo, (ii) tutti i materiali negativi, positivi e scopri e di qualsiasi altra natura, del Film [REDACTED]

ESTRATTO SEMPLICE DI OPERA AUDIOVISIVA UNICA

ANAGRAFICA	
NUM. ISCRIZIONE DATA TITOLO TITOLO PROVVISORIO TIPOLOGIA OPERA	L10192 30-03-2004 L'AMORE RITROVATO UNA RELAZIONE; UNICA
PRODUTTORE	
DENOMINAZIONE PERCENTUALE DI POSSESSO NAZIONALITÀ	██████████ 100.00 % ITALIA
NAZIONALITÀ	
NAZIONALITÀ ITALIANA TIPOLOGIA DATA	Sì Definitiva 29/07/2005
CARATTERISTICHE	
ALTRE CARATTERISTICHE OPERA SFRUTTAMENTO PRIORITARIO ANNO DI PRODUZIONE DATA INIZIO LAVORAZIONE	- CINEMA 2004 22-03-2004
REGIA	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	CARLO MAZZACURATI - ITALIA
SOGGETTO	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	CARLO MAZZACURATI - ITALIA
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	CLAUDIO PIERSANTI - ITALIA

SCENEGGIATURA	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	CARLO MAZZACURATI - ITALIA
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	CLAUDIO PIERSANTI - ITALIA
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	DORIANA LEONDEFF - ITALIA

DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	LUCA BIGAZZI - ITALIA

SCENOGRAFIA	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	GIANCARLO BASILI - ITALIA

COSTUMI	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	FRANCESCA SARTORI - ITALIA

DIFFUSIONE AL PUBBLICO	
NULLA OSTA N.	-
DATA NULLA OSTA	-
DURATA METRI	-
DURATA MINUTI	-
DATA PRIMA DIFFUSIONE	14-09-2004
MEZZO DI DIFFUSIONE	Cinema

CINETECA NAZIONALE	
PROTOCOLLO N. DATA PROTOCOLLO RESTAURO N. DATA RESTAURO	- - - -
PROVVEDIMENTI MINISTERO	
TIPO DI PROVVEDIMENTO	AMMISSIONE AI BENEFICI DI LEGGE
TIPO DI PROVVEDIMENTO	NAZIONALITA'



SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - (S.I.A.E.) - ROMA

PUBBLICO REGISTRO CINEMATOGRAFICO

FILM ITALIANO LUNGGIMETRAGGIO iscritto in data 30-3-01 al N.

10192

TITOLO DEL FILM

Definitivo :

L'AMORE RITROVATO



Provvisorio : UNA RELAZIONE

Produttore :



(1)

Rappresentante legale :



Sede Sociale : ROMA,



nome e domicilio dell'eventuale procuratore :

Capitale sociale :

Regista : CARLO MAZZACURATI (ITALIA)

Autori del soggetto: CARLO MAZZACURATI (ITALIA),
CLAUDIO PIERISANTI (ITALIA)



Autori della sceneggiatura: CARLO MAZZACURATI

(ITALIA), CLAUDIO PIERSANTI (ITALIA), DORIANA LEONDEFF (ITALIA)

Autore del commento musicale :

Direttore della fotografia : LUCA BIGGESI (ITALIA)

Autore della scenografia : GIANCARLO BASILI (ITALIA)

Autore del montaggio :

Stabilimento di produzione :

Data di inizio lavorazione : 22 MARZO 2004

(Dati desunti dalla copia della denuncia trasmessa dal Min. per i Beni e le Att. Cult. - Dir. Generale per il Cinema con nota prot. n. 1863-18.01.00 del 02/02/2004.)

Dichiarazione di nazionalità delle pellicole:
Affiliata dal Min. per i Beni e le Att. Culturali Dir.Gen. Cinema con nota prot n. 12269 del 29/7/2005.
Lunghezza film: n.

Data di prima proiezione in pubblico: 14 SETTEMBRE 2004

al Cinema EXCELSIOR di MILANO

ALTRI DATI RELATIVI AL FILM (prodotto per i ragazzi, coproduzione, ammissione alla programmazione obbligatoria, attribuzione degli attestati e dei premi di qualità, modificazione della titolarità e della consistenza dell'impresa e variazioni negli elementi costitutivi della società, sentenza dichiarativa di fallimento, indicazioni previste dagli artt. 22, 23 e 24 della legge 4 novembre 1965, n. 1215, eventuali altri dati).

(1) Il Ministero per i Beni cult., con nota n. 18.01.00 8034 del 10/7/04, ha comunicato che il film verrà realizzato in regime di coproduzione con le seguenti quote: 85% ITALIA - 15% FRANCIA.

AMMESSO Ai BENEFICI Di LEGGE (Decreto 12/10/00)

ANNOTAZIONI

- 1) Motivato alla Siae il 5 Aprile 2001 ore 13,15 prot.
57114 (Atto datato 12-3-2001 Rego U.E. di Roma
e il 31-3-2001 al n 3804 Serie 3)

NOTA DI TRASCRIZIONE

Al P.R.C. esistente presso la S.I.A.E. in Roma dell'atto che precede, in

forza del quale [REDACTED], con sede legale in Roma (00191), Via [REDACTED], ([REDACTED]), titolare esclusivo di tutti i diritti dominicali e di sfruttamento economico del lungometraggio cinematografico dal titolo provvisorio «UNA RELAZIONE» (il "Film"), con la sola eccezione di quanto di spettanza del coproduttore francese (Francia e paesi francofoni nonché il 15% del resto del mondo con la sola eccezione dell'Italia e dei territori limitrofi di lingua italiana), ha ceduto in perpetuo a **MEDUSA FILM S.p.A.** con sede in Roma (00165), Via Aurelia Antica n. 422/424, ("MEDUSA"), che ha acquistato, il 50% (cinquanta per cento) nel territorio Italia ed i territori limitrofi di lingua italiana ("Territorio Italia") ed il 41,5% (quarantadue virgola cinque per cento) nel resto del mondo (intendendosi per "resto del mondo" il mondo intero ad eccezione del Territorio Italia e della Francia e dei paesi francofoni di spettanza del coproduttore francese, di seguito il "Resto del Mondo"), dei diritti dominicali del Film, inclusa la proprietà del materiale (positivo, negativo e sonoro), dei relativi diritti di utilizzazione economica e sfruttamento e dei relativi ricavi ed ha concesso - relativamente alla quota residua del 50% (cinquanta per cento) di diritti di spettanza di **BIANCA** sul Film nel Territorio Italia - la licenza esclusiva a **MEDUSA** di alcuni diritti di distribuzione e sfruttamento economico del Film e precisamente: diritti Pay per View, Near Video on Demand, Video on Demand, Pay TV, Free TV, (per brevità "Diritti TV"); diritti Home Video (Rental, Sell-Through, Edicola, ecc.) (per brevità anche "Diritti Home Video" o "Diritti Video"); diritti On-line/Internet e interattivi e multimediali (per brevità "Diritti On-Line") per i seguenti periodi di sfruttamento:

- **Diritti Video:** 15 anni dalla prima uscita Home Video, Rental o Sell-Through, nel Territorio Italia, a seconda di quale avverrà prima;
- **Diritti On-Line:** 15 anni dalla prima uscita cinematografica del Film in Italia;
- **Diritti Video-on-Demand:** 15 anni dalla data di primo sfruttamento Video-on-Demand;
- **Diritti Pay-per-View, Near-Video-on-Demand:** 15 anni dalla data di primo sfruttamento Pay-per-View/Near-Video-on-Demand;
- **Diritti Pay TV:** 15 anni dalla data di primo sfruttamento Pay TV;

• **Diritti Free TV:** 15 anni dalla data di primo sfruttamento Free TV. MEDUSA e [REDACTED] hanno altresì concordato che nel caso in cui il produttore francese riducesse al 10% (dieci per cento) la sua quota di investimento nel Film, la quota del Film acquistata da MEDUSA, in perpetuo, nel Resto del Mondo, sarà pari al 45% (quarantacinque per cento).

[REDACTED] ha altresì affidato a MEDUSA in esclusiva la distribuzione cinematografica (Theatrical, Non Theatrical, Public Video, Ancillary e Commercial Video) nel Territorio Italia del Film per un periodo di 3 (tre) anni, a decorrere dalla 1ª uscita pubblica del Film in Italia, riconoscendo a MEDUSA a titolo di commissione una percentuale fissa del 20% (venti per cento) dei proventi di noleggio e di quanto derivante dalla distribuzione dei diritti Ancillary, del Commercial Video e del Public Video. MEDUSA recupererà in pre-deduzione dal residuo 80% (ottanta per cento) dei proventi netti di noleggio, nonché dei proventi derivanti dalla distribuzione Ancillary, Commercial Video e Public Video, tutte le spese di copie, lancio e pubblicità (le "Spese Lancio e Copie") da essa anticipate. Una volta effettuato tale recupero, ferma restando la commissione del 20% di spettanza di MEDUSA, i proventi saranno divisi nelle seguenti misure: 40% a [REDACTED] e 40% a MEDUSA.

Oltre ai suddetti ricavi della distribuzione cinematografica nella misura e con le modalità sopra indicate, MEDUSA parteciperà ai ricavi derivanti dallo sfruttamento economico del Film nella misura di seguito indicata: a) in perpetuo, per la quota del 42,5% (o del 45% in caso si verifichi quanto sopra previsto per il coproduttore francese) nel Resto del Mondo; b) per il periodo di sfruttamento di 15 anni per i Diritti TV, Video e On-Line, per la quota del 100% (cento per cento) nel Territorio Italia; c) decorso il periodo di sfruttamento di 15 anni di cui sopra per i Diritti TV, Video e On-Line, per la quota del 50% (cinquanta per cento) nel Territorio Italia; d) in perpetuo, in relazione ad ogni altro diritto del Film diverso dai Diritti TV, Video, On-Line e di distribuzione cinematografica (gli "Altri Diritti") per la quota del 50% (cinquanta per cento) nel Territorio Italia.

[REDACTED] a titolo di garanzia, a fronte del recupero da parte di MEDUSA della quota parte del 50% delle Spese Lancio e Copie a carico di BIANCA,

ha ceduto pro solvendo, in primo grado assoluto, a MEDUSA il 100% (cento per cento) dell'eventuale premio di qualità.

_____ ha altresì ceduto a MEDUSA l'intera quota residua del Film di propria spettanza, con la relativa quota di proventi, a garanzia di quanto erogato da MEDUSA a _____ a titolo di anticipazione finanziaria e precisamente: il 50% nel Territorio Italia ed il 42,5% (ovvero il 45% in caso si verifichi quanto sopra previsto per quanto riguarda il produttore francese) nel Resto del Mondo, nonché il 100% (cento per cento) dell'eventuale premio di qualità.

Resta ferma l'immediata efficacia obbligatoria del presente atto con il conseguente obbligo per _____ di non compiere atti di disposizione dei diritti qui negoziati per il periodo antecedente alla data di decorrenza qui convenuta.

MEDUSA con l'atto che precede, diventa titolare dei diritti sopra elencati per i periodi concordati.




11) Notificato alla Siae, il 24 Novembre 2004 ore 10 per
51539 (Atto datato 10-9-2004 Reg. U.E. di Roma e
il 15-11-2004 al n. 152011 Serie 3)

NOTA DI TRASCRIZIONE

Al P.R.C. esistente presso la S.I.A.E. in Roma dell'atto che precede, in forza del quale, premesso che:

_____ con sede legale in Roma (00191), Via _____ (di seguito "BIANCA") e MEDUSA FILM S.p.A., con sede legale in Roma (00165), Via Aurelia Antica n. 422/424, (di seguito "MEDUSA") hanno sottoscritto in data 12 marzo 2004 una scrittura privata, protocollo N. MF00003520 (registrato all'Ufficio delle Entrate di Roma 2 in data 31 marzo 2004 al n. 3801), di seguito indicata come il "Contratto", relative ad alcuni diritti sul film lungometraggio cinematografico dal titolo provvisorio "L'amore ritrovato" (già "Una Relazione"), per la regia di Carlo Mazzacurati, tratto dall'opera letteraria dal titolo "Una relazione" di Carlo



Cassola (il "Film") e che successivamente le parti, nell'imminenza della realizzazione del Film, hanno definito diversi accordi e concordato di risolvere consensualmente il Contratto e addivenire, in forza dell'atto che precede, ad una nuova regolamentazione dei loro rispettivi interessi relativi al Film,

tutto ciò premesso

[REDACTED], titolare di tutti i diritti di sfruttamento economico qui negoziati del Film, ha concesso e trasferito a MEDUSA - nel territorio Italia e territori limitrofi di lingua italiana (il "Territorio Italia") per il 100% e nel "Resto del Mondo" (inteso, quest'ultimo, come il mondo intero esclusi Territorio Italia, Francia e paesi francofoni di spettanza del co-produttore francese), per il 100% dedotta la percentuale di spettanza del co-produttore francese (attualmente del 15%, o quella minore che dovesse risultare in base all'investimento del co-produttore francese nel Film) - i seguenti diritti di sfruttamento economico del Film, in lingua italiana e nella versione inglese e/o con sottotitoli in inglese per lo sfruttamento dei diritti in tutte le forme nel Territorio Italia, ed in altre versioni eventualmente disponibili, anche se doppie, per lo sfruttamento in Italia e nel Resto del Mondo, con le tempistiche ed altre condizioni di seguito specificate:

Diritti Theatrical: tutti i diritti esclusivi di distribuzione dei DIRITTI THEATRICAL E NON THEATRICAL PUBLIC VIDEO, COMMERCIAL VIDEO, ANCILLARY (navi, aerei, hotel/motel);

- **Diritti TV:** la licenza esclusiva per l'utilizzazione e lo sfruttamento economico dei DIRITTI PAY-PER-VIEW, DIRITTI NEAR VIDEO ON DEMAND, DIRITTI VIDEO ON DEMAND, DIRITTI PAY TV, DIRITTI FREE TV;
- **Diritti Video:** la licenza esclusiva per lo sfruttamento economico dei DIRITTI HOME VIDEO (Rental, Sell-Through, Edicola ecc.);
- **Diritti On-Line:** la licenza esclusiva per lo sfruttamento economico dei DIRITTI ON-LINE/INTERNET;

per i seguenti periodi di sfruttamento:

- **Diritti Theatrical :** 3 anni dalla prima uscita pubblica del Film in Italia;
- **Diritti TV :** 15 anni dalla data di primo sfruttamento e per ciascuna forma di sfruttamento (Video-on-Demand, Pay-per-View, Near-

Video-on-Demand, Pay TV e Free TV] e per passaggi illimitati sia per i Diritti Free TV che i Diritti Pay TV;

- Diritti Video: 15 anni dalla prima uscita Home Video, Rental o Sell-Through, nel Territorio Italia, a seconda di quale avverrà prima;
- Diritti On-Line: 15 anni dalla prima uscita cinematografica del Film in Italia;
- Diritti Estero: 15 anni decorrenti, per ciascun territorio estero, dalla prima vendita in detto territorio.

Per la sua attività di distributore esclusivo del Film nelle sale cinematografiche nel Territorio Italia, MEDUSA avrà diritto ad una commissione di distribuzione del 20% (venti per cento) su tutti i ricavi derivanti dalla distribuzione cinematografica del Film, nonché da ogni altro sfruttamento dei diritti Non Theatrical, Ancillary, Commercial Video e Public Video, ed avrà diritto di recuperare in pre-deduzione dal residuo 80% (ottanta per cento) dei proventi netti di noleggio tutte le spese di copie, lancio e pubblicità nonché tutte le spese comunque inerenti la distribuzione cinematografica del Film ("Spese Lancio e Copie") da essa anticipate.

Una volta avvenuto il recupero delle Spese Lancio e Copie, i proventi di noleggio, e quant'altro derivante dalla distribuzione Non Theatrical, Ancillary, Commercial Video e Public Video, al netto della suddetta commissione del 20% spettante a MEDUSA, saranno divisi tra le parti nelle seguenti misure: 40% (quaranta per cento) a [REDACTED] e 40% (quaranta per cento) a MEDUSA.

Nel caso in cui MEDUSA dalla distribuzione cinematografica del Film non recuperi integralmente le Spese Lancio e Copie, [REDACTED] si obbliga a rimborsare a MEDUSA l'eventuale somma non recuperata, nei limiti degli importi che alla stessa [REDACTED] saranno riconosciuti ed effettivamente corrisposti a titolo di contributi statali di cui all'art. 10 del dlgs 22 gennaio 2004 n. 28 e di eventuale premio di qualità, entro i termini di n. 2 (due) anni - prorogabile di n.1 (un) altro anno - dalla prima erogazione dell'anticipazione finanziaria di cui appresso, avvenuta il 6 agosto 2004.

Resta inteso che BIANCA, a titolo di garanzia a fronte del recupero, da parte di MEDUSA, delle Spese Lancio e Copie del Film, cede pro solvendo, in primo grado assoluto, a MEDUSA - fino alla concorrenza

[REDACTED]

dell'importo complessivo concordato di € 1.242.500,00 (unimilione duecentoquarantaduemilacinquecento euro / 00), o del diverso importo che dovesse essere successivamente concordato tra le parti - il 100% (cento per cento) dei proventi netti di noleggio di spettanza di [REDACTED] derivanti dalla distribuzione cinematografica del Film, nonché dallo sfruttamento dei diritti Non Theatrical, Public Video, Ancillary e Commercial Video, nonché il 100% (cento per cento) dell'eventuale premio di qualità riconosciuto a [REDACTED], in base a D.lgs. n. 28 del 22 gennaio 2004 (la "Legge Cinema").

[REDACTED] ha concesso altresì a MEDUSA, che ha accettato ed acquistato, la licenza esclusiva per lo sfruttamento economico del 100% (cento per cento) dei Diritti Video, dei Diritti TV e dei Diritti On-Line del Film nel Territorio Italia; le parti hanno altresì convenuto che ogni e qualsiasi ricavo derivante dallo sfruttamento dei predetti Diritti Video, TV e On-Line sarà di esclusiva spettanza al 100% (cento per cento) di MEDUSA.

Le parti hanno concordato di affidare la distribuzione estera del Film a società "Flash Pyramide". I ricavi netti di quota produttore derivanti dalla distribuzione del Film nel Resto del Mondo saranno suddivisi tra [REDACTED] e MEDUSA in parti uguali, fermo restando quanto specificato a proposito dei territori e dei diritti di spettanza del coproduttore francese del Film.

In forza dell'atto che precede, inoltre, a titolo di garanzia, a fronte della restituzione da parte di [REDACTED] a MEDUSA della anticipazione finanziaria - erogata da MEDUSA a [REDACTED] e copertura finanziaria del Budget di produzione del Film - entro e non oltre 2 (due) anni dalla prima erogazione della stessa, prorogabile di un altro anno, [REDACTED] sin d'ora cede pro-solvendo a MEDUSA - che accetta - sino all'interinale restituzione della predetta anticipazione maggiorata degli interessi maturati, i seguenti diritti sul Film:

- in esclusiva ed in primo grade assoluto il 100% (cento per cento) di tutti i diritti dominicali del produttore e di sfruttamento economico del Film - inclusi i diritti d'autore, il diritto di elaborazione per lo sfruttamento cinematografico e/o televisivo e/o audiovisivo e/o multimediale interattivo ed i diritti di utilizzazione economica del soggetto cinematografico e della sceneggiatura - in qualsiasi formato ed in qualsiasi forma e modo tecnicamente concepibile e realizzabile, già noto e di futura invenzione,



incluso lo sfruttamento (distribuzione, noleggio e prestito) in sede cinematografica (Theatrical, Non-Theatrical, Ancillary - rev. aerei, hotel/motel - Public Video, Commercial Video - e accessori - ecc.), televisiva (Free TV e Pay TV, Near Video on Demand, Video on Demand, Pay-per-view, via etere, cavo e satellite, ivi inclusa la comunicazione al pubblico via satellite e la trasmissione via cavo, ecc.), audiovisiva e mezzo videogrammi con ogni sistema tecnico e distributivo (Homevideo, Home Entertainment, Premium Promotion, Commercial tie-in, ecc.) e con ogni supporto meccanico (videocassetta, videotape, nastri videomagnetici, videodischi, dischi laser, CD, CDI, CD ROM ecc.) esistenti o di futura invenzione, e per qualsivoglia utilizzazione commerciale, ivi incluso ogni canale di vendita diretta o indiretta (ad es. "grande distribuzione", "door to door/maif", "edicola" anche in abbinamento a pubblicazioni di ogni genere ovvero come gadget pubblicitari), multimediale, interattiva (CD ROM, CDI, microdisk, Playstation, Saturn, ogni piattaforma di giochi "Read Only Memory", "Laser Disk", nastri digitali - D1, D2 ecc - Video CD, Photo CD, ecc.) e relativa commercializzazione attraverso tutti i canali di vendita (on line, off line, bundling, ecc.), a mezzo rete informatica, anche via internet, rete telematica, rete telefonica, trasmissione dati via etere, video ecc., attraverso reti di telecomunicazione di qualsiasi tipo, comprese le reti UMTS, ecc. ed in qualsiasi altra forma e modo ivi compresi pertanto i cosiddetti diritti derivati e connessi, nonché di merchandising, prequel, remake, sequel, spin-off, "highlights" e serialize relativi al Film e con qualsiasi mezzo e processo tecnico esistente o futuro, in tutto il mondo ed in perpetuo, nonché il 100% (cento per cento) dei Contributi e Premi, nonché infine la proprietà dei materiali negativi, positivi e sonori con qualsiasi forma di supporto, in tutto il mondo ed in perpetuo, con ogni più esteso diritto di riproduzione nel senso più ampio (colloquialmente i "Diritti").

Resta ferma l'immediata efficacia obbligatoria del presente atto con il conseguente obbligo per [redacted] di non compiere atti di disposizione dei diritti qui negoziati per il periodo antecedente alla data di decorrenza qui convenuta



11) Notificato alla Sua l'11 Febbraio 2008 ore 12,45 prot. 59978 (Atto datato 31-12-2007 reg. A.B. di Roma e il 7-2-2008 al n. 8159 Serie 3)

NOTA DI TRASCRIZIONE

Al P.R.C. esistente presso la S.I.A.E. in Roma dell'atto che precede, in forza del quale premesso che:

- [redacted] con sede legale in Roma (00181), Via Fedele Lampertico n. 7, (di seguito "CEDENTE") e MEDUSA FILM S.p.A., con sede legale in Roma (00165), Via Aurelia Antica n. 422/424, (di seguito "CESSIONARIA") hanno sottoscritto in data 10 settembre 2004 un contratto di concessione diritti N MF 00003676 (registrata presso l'Ufficio del Registro di Roma 2, in data 15 novembre 2004, al numero 152011, serie 3 e notificata al P.R.C. tenuto dalla S.I.A.E. in data 24 novembre 2004) (di seguito "il Contratto") in forza del quale la CEDENTE ha conferito in esclusiva alla CESSIONARIA - per n. 3 (tre) anni a decorrere dalla data di prima uscita pubblica del Film (come di seguito definito) nel territorio Italia e territori limitrofi di lingua italiana (di seguito "il Territorio Italia") - il mandato per lo sfruttamento cinematografico del lungometraggio dal titolo "L'amore ritrovato" (già "Una relazione"), per la regia di Carlo Mazzacurati (il "Film") ed ha altresì concesso in esclusiva alla CEDENTE il 100% - detratta la quota di spettanza del coproduttore francese - dei diritti di sfruttamento Theatrical, TV, Video, OnLine (come definiti nel Contratto) del Film, per il Territorio Italia e per il Resto del Mondo (inteso come il mondo intero, ad eccezione del Territorio Italia e della Francia e dei paesi francofoni di spettanza del co-produttore francese) per i periodi di sfruttamento indicati nel Contratto;

- con il presente atto CEDENTE, cede, vende e trasferisce alla CESSIONARIA, che acquista ed accetta, a titolo definitivo ed in perpetuo ed in esclusiva, per il Territorio di cui al successivo articolo 4, tutti i diritti dominicali e di sfruttamento economico del Film, nessuno escluso ed eccettuato, attualmente conosciuti o che in futuro saranno inventati, con i relativi proventi e la proprietà dei relativi materiali (positivi, negativi e sonori). Vengono pertanto ceduti a titolo meramente esemplificativo i diritti THEATRICAL E NON THEATRICAL, PUBLIC VIDEO, COMMERCIAL VIDEO, ANCILLARY (navi, aerei, hotel/motel) (per brevità detti anche collettivamente "Diritti Theatrical"); i diritti PAY-PER-VIEW, DIRITTI NEAR VIDEO ON DEMAND, DIRITTI VIDEO ON DEMAND, DIRITTI PAY TV, DIRITTI FREE TV (per brevità detti anche collettivamente "Diritti TV"); in esclusiva, la licenza per lo sfruttamento economico dei DIRITTI HOME VIDEO (Rental, Sell-Through, Edicola ecc.) (per brevità anche "Diritti Home Video" o "Diritti Video") e dei DIRITTI ON-LINE/INTERNET (per brevità "Diritti On-Line"). La cessione avviene: per il Territorio Italia e territori limitrofi di lingua italiana (il "Territorio Italia") per il 100% (cento per cento) dei diritti e per il resto del mondo, inteso come il mondo intero, ad eccezione del Territorio Italia e della Francia e dei paesi francofoni di spettanza del co-produttore francese (il "Resto del Mondo") per il 100% (cento per cento) detratta la percentuale del 15% (quindici per cento) di spettanza del co-produttore francese.

Resta ferma l'immediata efficacia obbligatoria del presente atto con il conseguente obbligo per la CEDENTE di non compiere atti di disposizione dei diritti qui negoziati per il periodo antecedente alla data di decorrenza qui convenuta.

ESTRATTO SEMPLICE DI OPERA AUDIOVISIVA UNICA

ANAGRAFICA	
NUM. ISCRIZIONE	L10390
DATA	29-12-2005
TITOLO	L'ARIA SALATA
TIPOLOGIA OPERA	UNICA

PRODUTTORE	
DENOMINAZIONE	██████████
PERCENTUALE DI POSSESSO	35.00 %
NAZIONALITÀ	ITALIA
DENOMINAZIONE	██████████
PERCENTUALE DI POSSESSO	65.00 %
NAZIONALITÀ	ITALIA

NAZIONALITÀ	
NAZIONALITÀ ITALIANA	Sì
TIPOLOGIA	Definitiva
DATA	04/05/2007

CARATTERISTICHE	
ALTRE CARATTERISTICHE OPERA	-
SFRUTTAMENTO PRIORITARIO	CINEMA
ANNO DI PRODUZIONE	2006
DATA INIZIO LAVORAZIONE	16-02-2006

REGIA	
NOME	ALESSANDRO
COGNOME	ANGELINI
PSEUDONIMO	-
NAZIONALITÀ	ITALIA

SOGGETTO	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	ALESSANDRO NAGELINI - ITALIA
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	ANGELO CARBONE - ITALIA

SCENEGGIATURA	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	ALESSANDRO ANGELINI - ITALIA
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	ANGELO CARBONE - ITALIA

DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	ARNALDO CATINARI - ITALIA

SCENOGRAFIA	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	GIADA CALABRIA - ITALIA

COSTUMI	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	SONOO MISHRA - REGNO UNITO

MONTAGGIO	
NOME	MASSIMO
COGNOME	FIOCCHI
PSEUDONIMO	-
NAZIONALITÀ	ITALIA

DIFFUSIONE AL PUBBLICO	
NULLA OSTA N.	-
DATA NULLA OSTA	-
DURATA METRI	-
DURATA MINUTI	-
DATA PRIMA DIFFUSIONE	05-01-2007
MEZZO DI DIFFUSIONE	Cinema

CINETECA NAZIONALE	
PROTOCOLLO N.	-
DATA	-
PROTOCOLLO RESTAURO N.	-
DATA RESTAURO	-

PROVVEDIMENTI MINISTERO	
TIPO DI PROVVEDIMENTO	AMMISSIONE AI BENEFICI DI LEGGE
TIPO DI PROVVEDIMENTO	NAZIONALITA'

SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - (S.I.A.E.) - ROMA

PUBBLICO REGISTRO CINEMATOGRAFICO

FILM ITALIANO LUNGOMETRAGGIO iscritto in data 29/12/05 al N. 10390

TITOLO DEL FILM

Definitivo :

Provvisorio : L'ARIA SALATA

Produttore :

Rappresentante legale :

Sede Sociale : ROMA,

Nome e domicilio dell'eventuale procuratore :

Capitale sociale :
Regista : ALESSANDRO ANGELINI (ITALIA)

Autori del soggetto: ALESSANDRO ANGELINI (ITALIA),
ANGELO CARBONE (ITALIA)

Autori della sceneggiatura: ALESSANDRO ANGELINI

(ITALIA), ANGELO CARBONE (ITALIA)

Autore del commento musicale :

Direttore della fotografia : ARNALDO CATINARI (ITALIA)

Autore della scenografia : CALABRIA ANNA (ITALIA)

Autore del montaggio : MASSIMO FIOCCHE (ITALIA)

Stabilimento di produzione :

Data di inizio lavorazione : 16 FEBBRAIO 2006

(Dati desunti dalla copia della denuncia trasmessa dal Min. per i Beni e le Att. Cult. - Direzione Generale per il Cinema con nota protocollo n. 18.02.00/14731/CF16592 del 06/10/2005)

Dichiarazione di nazionalità della pellicola: rilasciata dal Min. per i Beni e le Att. Culturali Dir.Gen. Cinema con nota prot n. 5687 del 4/5/2007
Lunghezza film: n.

Data di prima proiezione in pubblico: 5 GENNAIO 2007

al Cinema SAA MARGHERITA di PUTIGNANO (BA)

ALTRI DATI RELATIVI AL FILM (prodotto per i ragazzi, coproduzione, ammissione alla programmazione obbligatoria, attribuzione degli attestati e dei premi di qualità, modificazione della titolarità e della consistenza dell'impresa e variazioni negli elementi costitutivi della società, sentenza dichiarativa di fallimento, indicazioni previste dagli artt. 22, 23 e 24 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, eventuali altri dati).

(8) Il Ministero per i Beni e le Att. Cult., con nota n. 2216.00/1120 del 31/1/2006 ha comunicato che alla Soc. BIANCA FILM srl si è associata la RAICINEMA SPA (Piazza Adriana 12 Roma - procuratore speciale Lanna Giuseppe) con le seguenti quote: [redacted]



██████████ 35% - ██████████ 65%

AMMISSIONE AI BENEFICI DI LEGGE (Decreto P/6/07)

DICHIARAZIONE ESATTORE DEI BENEFICI ITALIANI
comunicata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali con
nota n. 5212 del 13/4/2010

ANNOTAZIONI

1) Modificato alla Sua del 1° Luglio 2008 ore 11,16 prot. 60233
(Atto datato 18-6-2008 voga U.E. di Roma 1 del 25-6-2008
al n. 13587 Serie 3)

NOTA DI TRASCRIZIONE

Si attesta la trascrizione del sopraddetto atto con il quale ██████████ del
scelo legale in forma ██████████ (Borsa di proprietà sociale "Borsa"
del "Municipal"), quale titolare della quota pari al 79% della proprietà del G&P



ingombrante e pesante affollazione fotografica di materiali italiani del
tubo "L. ACCIAI SAI ATA" nei le regie di Alessandro Argenti (in prosa "Fila")
in affidato a [redacted] s., un sede legale in Roma [redacted] in
1919), in persona dell'Amministratore Delegato di [redacted] in
percorso [redacted] via "Maddalena" e, quale titolare della quota pari al
25% della proprietà del Fila, per le quote di cui opera, un immediato pagamento,
senza rappresentanza, esclusiva ed irrevocabile (in prosa "Maddalena"), avuto ad
oggetto la distribuzione in sede cinematografica ed home e commercial video, anche
nell'interesse della Maddalena, del Fila, di Roma, Repubblica di San Marino e Città
del Vaticano.

Detti Maddalena quanto alla distribuzione cinematografica, viene concessa per una durata
di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di prima proiezione pubblica in Italia, avvenuta in
data 05/01/97 quindi fino al 05/01/00, questo alla distribuzione home e commercial
video, viene concessa per una durata di 5 (cinque) anni dalla data di prima in
proiezione del microfilm incorporato al Fila nel canale fisso, avvenuta in data
18/04/97, quindi fino al 18/04/02. La Maddalena avrà la facoltà di affidare la
distribuzione dei Detti alla propria controllata di Distribuzione S.r.l. dando la
precedenza per ora a solita detto subentrato.

Al seno del Maddalena per effetto dell'iscrizione comunicata home e commercial video
avvenuto (in i libri esclusivi di fabbricazione, riproduzione e messa in circolazione
per la distribuzione, la tenuta, il catalogo ed il prestito di support film di qualsiasi
tipo e natura, ogni edizione) o di futura creazione, incorporanti il Fila (o in formato
analogico che dipenda, anche in altre definizioni) o titolo (esclusivo) esemplificativo
video cassette, video diasta, diasta laser, DVD, HD-D, HD-DAY, HD-DV, CD,
CD-ROM, MEMORY CARD, ecc.) in (alcuni) support denominati "Fila" (ovvero
supporti incorporanti il Fila) o formato digitale che ne consentano la visione per un
periodo limitato di tempo a partire dalle loro prime uscite ed aperture, tramite
qualsiasi canale distributivo (rental, sell through, edicola, in abbonamento ordinato,
rent to buy, grande distribuzione, mailing, on line distribution, vendita per
corrispondenza, ecc.) per le uscite passate, anche nell'ambito di locali commerciali,
pubblici, ospitalità, associazioni, stabilimenti, ecc., in qualsiasi schermo (monitor / display,
flat o portatile, abbinato a qualsiasi tecnologia ad sistema tecnico di lettura ottica da
un alone o digitale) e riprodurre su un display (analogico e digital) incorporati, il
supporto film (o support per home "Dista") nonché il 100% (cento per cento) del
ricavo previsto.

Interessi per la distribuzione cinematografica

La Maddalena, a compenso della sua opera, ha diritto di incassare una provvigione
pari al 25% (venticinque per cento) dei proventi lordi del film effettivamente incassati
tramite qualsiasi canale di distribuzione.

Interessi per la distribuzione home commercial video

La Maddalena, a compenso della sua opera, ha diritto di incassare una provvigione
pari al 25% (venticinque per cento) dei proventi lordi del film effettivamente incassati
tramite qualsiasi canale di distribuzione.

Stipendio del Direttore

Al seno del [redacted] Fila Maddalena, la Maddalena provvederà a versare alla Maddalena i
proventi della stessa e proventi conseguiti nell'esercizio del Maddalena derivanti dalla
provvigione nonché delle quote a dei costi, secondo le rispettive quote, fatto salvo
il versamento della Maddalena (ovvero l'importo) in ragione delle uscite concesso
il rispetto dei supporti (materiali) previsti dalla legislazione vigente e l'arredo
della Maddalena stessa.

ESTRATTO SEMPLICE DI OPERA AUDIOVISIVA UNICA

ANAGRAFICA	
NUM. ISCRIZIONE DATA TITOLO TITOLO PROVVISORIO TIPOLOGIA OPERA	L9620 21-08-2000 LE PAROLE DI MIO PADRE IL TERZO ATTO; UNICA
PRODUTTORE	
DENOMINAZIONE PERCENTUALE DI POSSESSO NAZIONALITÀ	██████████ 37.50 % ITALIA
DENOMINAZIONE PERCENTUALE DI POSSESSO NAZIONALITÀ	██████████ 37.50 % ITALIA
DENOMINAZIONE PERCENTUALE DI POSSESSO NAZIONALITÀ	██████████ 25.00 % ITALIA
NAZIONALITÀ	
NAZIONALITÀ ITALIANA TIPOLOGIA DATA	Sì Definitiva 09/04/2002
CARATTERISTICHE	
ALTRE CARATTERISTICHE OPERA SFRUTTAMENTO PRIORITARIO ANNO DI PRODUZIONE DATA INIZIO LAVORAZIONE	- CINEMA 2000 26-06-2000
REGIA	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	FRANCESCA COMENCINI - ITALIA

SOGGETTO	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	FRANCESCA CMENCINI - ITALIA

SCENEGGIATURA	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	FRANCESCA CMENCINI - ITALIA
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	FRANCESCO BRUNI - ITALIA

DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	LUCA BIGAZZI - ITALIA

SCENOGRAFIA	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	PAOLA COMENCINI - ITALIA

MONTAGGIO	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	MASSIMO FIOCCHI - ITALIA

DIFFUSIONE AL PUBBLICO	
NULLA OSTA N. DATA NULLA OSTA DURATA METRI DURATA MINUTI DATA PRIMA DIFFUSIONE MEZZO DI DIFFUSIONE	- - - - 25-05-2001 Cinema

CINETECA NAZIONALE	
PROTOCOLLO N.	-
DATA	-
PROTOCOLLO RESTAURO N.	-
DATA RESTAURO	-

PROVVEDIMENTI MINISTERO	
TIPO DI PROVVEDIMENTO	AMMISSIONE AI BENEFICI DI LEGGE
TIPO DI PROVVEDIMENTO	NAZIONALITA'
TIPO DI PROVVEDIMENTO	FILM DI INTERESSE CULTURALE
TIPO DI PROVVEDIMENTO	CONTRIBUTI PUBBLICI



SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - (S.I.A.E.) - ROMA

PUBBLICO REGISTRO CINEMATOGRAFICO

FILM ITALIANO LUNGOMETRAGGIO iscritto in data 21/8/2000 al N.

9620

B7

TITOLO DEL FILM

Definitivo


Definitivo : **LE PAROLE DI MIO PADRE**

Provvisorio

Provvisorio : IL TERZO ATTO



Produttore :



(1)

Rappresentante legale :



sede Sociale : ROMA,



Nome e domicilio dell'eventuale procuratore :

Capitale sociale :

Regista : FRANCESCA COMENCINI (ITALIA)

Autore del soggetto : FRANCESCA COMENCINI (ITALIA)

Autori della sceneggiatura: FRANCESCA COMENCINI

Autore della sceneggiatura

(ITALIA), FRANCESCO BRUNI (ITALIA)

Autore del commento musicale :

Direttore della fotografia : LUCA BIGAZZI (ITALIA)

Autore della scenografia : PAOLA COMENCINI
(ITALIA)

Autore del montaggio : MASSIMO FIOCCHI (ITALIA)

Stabilimento di produzione :

Data di inizio lavorazione : 26 GIUGNO 2000

(Dati desunti dalla copia della denuncia trasmessa
dal Min. per i Beni e le Att. Cult. - Dip. Spett.
008 nota prot. n. 2955 del 18/07/2000.)

Dichiarazione di nazionalità della pellicola:
rilasciata dal Min. per i Beni e le Att. Culturali
Dip. Spett. con nota prot. n. 4391 del 9/4/2003
Lunghezza film: n.

Data di prima proiezione in pubblico: 25 MAGGIO 2001

al Cinema ARISTON di TRIESTE

ALTRI DATI RELATIVI AL FILM (prodotto per i ragazzi, coproduzione,
ammissione alla programmazione obbligatoria, attribuzione degli attestati e dei
premi di qualità, modificazione della titolarità e della consistenza dell'impresa e
variazioni negli elementi costitutivi della società, sentenza dichiarativa di falli-
mento, indicazioni previste dagli artt. 22, 23 e 24 della legge 4 novembre 1965,
n. 1213, eventuali altri dati).

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Dip.
della Spettacolo - ha comunicato con nota n.
3768 del 25.9.2000 che il film viene realizzato
in regime di coproduzione italo-germana:
Italia 80%, Francia 20%.

DECLARAZIONE PROVVISORIA DI NAZIONALITÀ ITALIANA rilasciata ai sensi dell'art. 2, comma 4 della L. 3.1.1994 n. 153 e relativo norme di attuazione (art. 2, comma 3 DPCM 24.9.1994 - Interventi in favore del Cinema) - quota FILM di PRODUZIONE NAZIONALE - INTERESSE dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello Spettacolo con nota n. 3975 del 5.10.2000

(1) Il Ministero per i Beni e le attività culturali con nota n. 753 del 16/2/2003, ha comunicato che alla Soc. [redacted] srl si è associata la [redacted] srl con sede in MILANO [redacted], legalmente rappresentata da [redacted] e la [redacted] con sede in ROMA [redacted], legalmente rappresentata da GIANCARLO LEONE. Le quote sono le seguenti: [redacted] 3%, 5%, [redacted] 3%, 5% e [redacted] 25%.
AMMESSO AI BENEFICI DI LEGGE (Decreto 21/1/2003)

ANNOTAZIONI

Notificato alla STAB il 9 Novembre 2000 ore 12.40 Prot. 54219
(Atto del 19/10/2000 Reg. a Roma U.E. 11/7/11/2000 al n. 28232)

NOTA DI TRASCRIZIONE

Si effettua la trascrizione del soprastato ato con il quale [redacted] Spa e [redacted] srl intendono coprodurre il film a prioritario sfruttamento cinematografico dal titolo "Il terzo ato", per la somministrazione e la regia di F. Comincioli.

DIRITTI DI [redacted]

(Acquisizione di una quota di proprietà)

Per effetto del soprastato contratto, [redacted] acquisisce, a titolo originario, in perpetuo e con piena facoltà di cessione/concessione, per l'intera produzione e per ogni sua singola parte e sequenza, (ivi compresi gli elaborati letterari e i costumi) e con ogni più ampio diritto di riproduzione, la proprietà dei materiali che le verranno consegnati e una

quota pari al 25% della proprietà del negativo del film e di tutti i relativi diritti di utilizzazione e sfruttamento economico del film, nel mondo intero - ad esclusione del territorio della Francia Metropolitana e dei territori francofoli indicati nel Trattato di cooperazione italo-francese - in sede televisiva, in qualsiasi forma e modo (compreso, a titolo meramente esemplificativo, free tv, pay tv, pay per view, tv interattiva, video on demand, text video on demand, canali tematici, etc.) e con qualsiasi mezzo tecnico o tecnologia di trasmissione oggi esistenti o di futura invenzione (a titolo meramente esemplificativo, via etere, cavo, mondo, satellite di ogni genere e tipo, digitale, etc.); in sede cinematografica (a titolo meramente esemplificativo, theatrical e non theatrical, public video, etc.); in sede home e commercial video, su qualsiasi supporto (a titolo meramente esemplificativo, videocassette, video dischi, dischi laser, dvd, etc.) e tramite qualsiasi canale distributivo; in sede di sfruttamento elettronico multimediale interattivo e non, sia on line (esemplificativamente: internet, unity, etc.) e off line (esemplificativamente: cd i, cd rom, play station, etc.); in sede di esercizio dei cd "diritti derivati" (esemplificativamente: elaborazione, compresi remake, sequel, prequel, spin off, riproduzione, etc.) ed "ancillari" (esemplificativamente: merchandising, premium, promotion, sponsorship, ecc.) ed in qualsiasi altra sede, forma e modo;

nonché una quota pari al 25% dei relativi proventi netti, ivi compresi i contributi governativi di cui all'Art.7 della Legge n. 1213 del 1965, così come successivamente integrata o modificata, eventuali premi di qualità, ed ogni e qualsiasi provvidenza governativa in tutto il mondo - ad esclusione del territorio della Francia Metropolitana e dei paesi francofoli indicati nel Trattato di cooperazione italo-francese, fermo restando quanto più' appreso, indicato, riconosciuto e corrisposto.

(Quota di diritti e proventi in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e Malta)

Sempre per effetto del soprastante Trattato, tenuto conto dell'esclusiva dei coproduttori italiani, ai sensi delle norme del Trattato di cooperazione italo-francese, in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e Malta, Rai Cinema diviene titolare di una quota aggiuntiva pari al 6% dei diritti di utilizzazione e sfruttamento economico, e relativi proventi netti, del film - ivi compresi i contributi governativi di cui all'Art.7 della Legge n. 1213 del 1965 così come successivamente integrata o modificata, eventuali premi di qualità, ed ogni e qualsiasi provvidenza governativa riconosciuta e corrisposta - in perpetuo, in tutte le sedi, forme e modi, in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e Malta, così ed ancorchè benemerita bandiera italiana. Conseguentemente, Rai Cinema diviene titolare di una quota complessiva pari al 31% di tutti i diritti e relativi proventi netti nei suddetti territori dell'Italia, di Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e di Malta.

(Proacquisto della residua quota dei diritti televisivi free in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e Malta)

Sempre per effetto del soprastante Trattato, Rai Cinema acquisisce inoltre, in esclusiva e con la più' ampia facoltà di opzione/elesione/cessione, la residua quota del 69%, e quindi il 100%, dei diritti di utilizzazione e sfruttamento economico del film in lingua italiana, in sede televisiva in qualsiasi forma e modo, ad esclusione delle forme di sfruttamento pay tv, pay per view, tv on demand e text video on demand, e con qualsiasi mezzo tecnico o tecnologia di trasmissione oggi esistenti o di futura invenzione (a titolo esemplificativo: etere, cavo, satellite di ogni genere e tipo, mondo, digitale, etc.) in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Malta, così ed ancorchè benemerita bandiera italiana, per 5 (cinque) passaggi da effettuarsi in 5 (cinque) anni a partire dal decorso di 24 mesi dalla prima uscita nelle sale in Italia, nonchè la residua quota del 69%, e quindi il 100%, dei relativi proventi netti.

(Ulteriori diritti di utilizzazione e sfruttamento di [redacted])

La concessione di cui sopra, comprende anche:

- il diritto di utilizzare e sfruttare il film, in via esclusiva, in sede televisiva, in qualsiasi forma e modo, in lingua italiana, senza sottotitoli in altre lingue, per le trasmissioni - effettuate con qualsiasi mezzo tecnico o tecnologia presenti o di futura invenzione - delle reti tematiche di società controllate, collegate, consociate, controllanti o subconsociatarie di [redacted], per passaggi illimitati da effettuarsi nella medesima decorrenza di cui sopra (24 mesi dalla prima uscita nelle sale in Italia);
- il diritto di trasmettere il film, anche tramite società consociata, controllata, collegata, controllanti o subconsociatarie, in sede televisiva in lingua italiana, senza sottotitoli in altre lingue, per la ricezione individuale e collettiva e la trasmissione simultanea con qualsiasi mezzo tecnico o tecnologia di trasmissione (a titolo esemplificativo: etere, cavo, mondo, satellite, digitale, etc.) in tutti i paesi dove sono ricevibili i segnali di satellite sintonizzati da programmi innescati sul satellite a partire dal territorio italiano;
- il diritto di utilizzare e sfruttare il film, in via esclusiva, in lingua italiana senza sottotitoli in altre lingue, anche tramite società consociata, collegata, controllata, controllanti o subconsociatarie di [redacted], nella medesima decorrenza di cui sopra e senza limiti di passaggi, per i programmi di Rai International, o per programazioni di analogo natura, comunque e dovunque diffusi o distribuiti sia direttamente che indirettamente, in qualsiasi

forma e modo (ivi comprese, a titolo esemplificativo, free tv, pay tv, pay per view, tv interattiva, tv on demand, near video on demand, ecc.) con qualsiasi mezzo tecnico o tecnologia di trasmissione (a titolo esemplificativo: cavo, cavo, satelliti di ogni genere e tipo, digitale, ecc.) presenti o di futura invenzione.

(Diritto di utilizzazione brani separati)

Sempre per effetto del soprastante contratto, [redacted] acquisisce, inoltre, il diritto di utilizzare e sfruttare, in perpetuo, anche tramite la rete internet o reti similari, brani staccati del film fino ad un massimo di cinque (5) minuti primi, nell'ambito di tutte le attività istituzionali proprie o di società collegate, consociate, controllate, controllanti o subconsociate, con l'esclusione della sola pubblicità di qualunque prodotto diverso dal film.

(Prelazione sull'opera inedita della regista)

Sempre per effetto del soprastante contratto, [redacted] diviene altresì titolare di un diritto di prelazione ai fini del preacquisto o della produzione associata della successiva opera cinematografica che dovesse essere omologata dal coproduttore - o/o da suoi aventi causa - per la sceneggiatura o/o la regia della sig.ra Francesca Comencini.

Ai fini dell'esercizio di detta prelazione, il coproduttore si obbliga ad interpellare prioritariamente [redacted] ai fini del preacquisto o/o della produzione associata della nuova opera della sig.ra Francesca Comencini e [redacted], entro 60 giorni dalla ricezione da parte del coproduttore di proposta scritta contenente le relative condizioni economiche e normative, avrà la facoltà di preacquistare l'opera o di associarsi alla produzione con preferenza a parità di condizioni, rispetto a qualsiasi altro terzo.

(Prelazione sulla cessione/concessione della quota di proprietà e dei diritti e proventi netti del coproduttore)

Per effetto del soprastante contratto, [redacted] diviene inoltre titolare di un diritto di prelazione ai fini della acquisizione della quota di proprietà e dei diritti e proventi netti del coproduttore di cui apprens.

Ai fini dell'esercizio di detta prelazione, il coproduttore si obbliga, ove intendesse alienare la propria quota di proprietà o/o cedere/concedere tutti o alcuni dei diritti e proventi netti di sua titolarità, ovvero nel caso in cui dovesse da terzi proporre di acquisizione di tale quota o/o di tali diritti e proventi netti, ad interpellare prioritariamente Rai Cinema che avrà la facoltà, nel termine di 60 giorni decorrenti dalla ricezione della proposta scritta del coproduttore contenente le relative condizioni economiche e normative, di acquistare la quota di proprietà o/o i diritti e proventi netti del coproduttore, con preferenza a parità di condizioni, rispetto a qualsiasi altro terzo.

Decorso il predetto termine di 60 giorni, in caso di mancata accoglienza da parte di [redacted] della proposta scritta della coproduttore, quest'ultima potrà liberamente alienare la propria quota o/o i propri diritti e proventi netti a terzi alle stesse condizioni proposte a [redacted] ovvero a condizioni diverse purché non migliori, per i terzi stessi, rispetto a quelle precedentemente offerte a [redacted].

Quota di proprietà, diritti e proventi netti acquisiti dal coproduttore

Fermo restando tutto quanto sopra previsto, il coproduttore diviene titolare, per effetto del presente contratto e titolo conto della partecipazione del coproduttore francese, a titolo originario, in perpetuo e con facoltà di cessione/concessione a terzi - per l'intera produzione e per ogni sua singola parte e sequenza, ivi compresi gli elaborati letterari sottostanti - di una quota pari al 55% della proprietà del negativo del film e di tutti i relativi diritti di utilizzazione e sfruttamento economico del film in tutto il mondo - ad esclusione del territorio della Francia Metropolitana e dei territori francesofoni in tutto il mondo - fermo restando quanto sopra previsto - in sede televisione in qualsiasi forma e modo (ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo, free-tv, pay-tv, pay per view, tv interattiva, video on demand, near video on demand, canali tematici, ecc.) e con qualsiasi mezzo tecnico o tecnologia di trasmissione oggi esistenti o di futura invenzione (a titolo meramente esemplificativo, via cavo, cavo, satellite, satelliti di ogni genere e tipo, digitale, etc.); in sede cinematografica (a titolo meramente esemplificativo, theatrical e non theatrical, public video, ecc.); in sede home e commercial video, su qualsiasi supporto (a titolo meramente esemplificativo, videocassette, video dischi, dischi laser, dvd, etc.) e tramite qualsiasi canale distributivo; in sede di sfruttamento elettronico multimediale interattivo e non, sia on line (merciologicamente: internet, ecc.) e off line (esemplificativamente: cd i, cd rom, play station, etc.); in sede di esercizio dei cd "diritti derivati" (esemplificativamente: elaborazioni, compresi remake, sequel, prequel, spin off, riproduzioni, etc.) ed "ancillari" (esemplificativamente: merchandising, premium, promotion, sponsorship, ecc.) ed in qualsiasi altra sede, forma e modo nonché di una quota pari al 55% dei relativi proventi netti, ivi compresi i contributi governativi di cui all'art.7 della Legge n. 1213 del 1965 cui? come successivamente integrata o/o modificata, eventuali premi di qualità, ed ogni e qualsiasi provvidenza governativa in tutto il mondo - ad esclusione del territorio della Francia Metropolitana e dei territori francesofoni in tutto il mondo e fermo restando quanto sopra previsto - riconosciuta e corrisposta. Resta peraltro insoo che, in conseguenza di quanto sopra indicato, la quota di diritti e proventi netti di titolarità del coproduttore nei territori di Italia, Città del Vaticano Repubblica di San Marino e Malta, è pari al 69%.

Quota di proprietà, diritti e proventi netti acquisiti dal coproduttore francese

[redacted] prende atto e riconosce che il coproduttore francese sulla base del contratto di produzione internazionale è divenuto titolare del 100% dei diritti di utilizzazione e sfruttamento economico del film, e relativi

proventi netti, in perpetuo, nel territorio della Francia Metropolitana e dei paesi francofoni indicati nel Trattato di coproduzione italo-francese, nonché di una quota di proprietà del film, e dei relativi diritti e proventi netti, pari al 20%, in perpetuo, nel resto del mondo, ad esclusione dei territori dell'Italia, di Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e di Malta.

Modalità di distribuzione del film

(Distribuzione cinematografica in Italia)

Su richiesta del coproduttore, la distribuzione del film in sede cinematografica (theatrical, non theatrical, public video, ecc.) in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Malta, navi ed aeromobili battenti bandiera italiana, sarà affidata dalle parti, sulla base di un successivo e separato accordo, alla società [redacted], (di seguito denominata anche come il "distributore cinematografico"), sempreché sussistano le seguenti condizioni:

- le spese di edizione e lancio, il cui tetto massimo dovrà essere concordato dalle parti, saranno interamente a carico di Bianco, che avrà diritto a recuperarle secondo quanto più appreso previsto. Tale obbligo graverà in capo al coproduttore in qualunque caso e anche laddove la distribuzione cinematografica fosse affidata a diverso soggetto;
- a fronte dell'acquisizione dei detti diritti di distribuzione, il distributore cinematografico avrà diritto a trattenere una provvigione non superiore al 20% del fatturato fino al raggiungimento di un incasso al botteghino di lire 2.000.000.000 (due miliardi) e non superiore al 15% del fatturato successivamente al raggiungimento del suddetto incasso al botteghino, ed erogherà, con modalità da concordare, un minimo garantito pari a lire 300.000.000 (trecentomila) + IVA. Tale minimo garantito sarà interamente trattenuto e incassato dal coproduttore secondo quanto più appreso indicato.

(Distribuzione internazionale)

La distribuzione del "film", in ogni sede, forma e modo, in tutto il mondo - ad esclusione di Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Malta, Francia Metropolitana, territori francofoni in tutto il mondo - sarà affidata dalle parti, sulla base di un successivo e separato accordo, in esclusiva a *Nat Trade Spa* (di seguito denominata anche come il "distributore internazionale"). Resta in ogni caso inteso, peraltro, che:

- a fronte dell'acquisizione dei detti diritti di distribuzione, il distributore internazionale avrà diritto a trattenere una provvigione non superiore al 20% dei proventi lordi ed erogherà, con modalità da concordare, un minimo garantito pari a lire 350.000.000 (trecentocinquanta milioni) + IVA. Tale minimo garantito sarà interamente trattenuto e incassato dal coproduttore secondo quanto più appreso indicato;
- le spese e i costi della distribuzione potranno essere recuperate dal distributore internazionale entro un tetto massimo che dovrà essere concordato dalle parti conformemente ai valori normalmente applicati nella prassi commerciale.

(Distribuzione degli altri diritti in Italia. Diritto di *buyout* di [redacted])

Le modalità della distribuzione del film in Italia, Città del Vaticano Repubblica di San Marino e Malta, in tutte le sedi, forme e modi, ad esclusione della sede cinematografica e fatto salvo tutto quanto previsto sopra previsto e più appreso indicato sarà concordata, di volta in volta, dalle parti. All'ape, [redacted] e [redacted] avranno la facoltà di procedere, anche separatamente, senza limitazione alcuna, a trattative negoziabili volte alla eventuale conclusione con terzi parti di accordi di cessione o concessione o distribuzione o prevendita per il territorio italiano. A tal fine, la parte che avrà condotto la trattativa sarà tenuta a comunicare all'altra, per iscritto, le condizioni essenziali del possibile accordo con il terzo e quest'ultima - fatto salvo il diritto di *buyout* di [redacted] di cui appreso - avrà un congruo termine a disposizione, comunque non superiore a 30 giorni dalla data di ricezione della proposta, per presentare offerte migliorative ovvero per formulare motivate e ragionevoli obiezioni alla conclusione dell'accordo con il terzo. Decorso il suddetto termine, in assenza di offerte migliorative ovvero di diversi ragionevoli motivi, la parte non potrà opporsi alla formalizzazione dell'accordo con il terzo. Resta inoltre inteso che la parte che avrà condotto la trattativa non avrà diritto a trattenere provvigioni o commissioni, [redacted] diverse finali, inoltre, di un c.d. diritto di "buyout", consistente nella facoltà potestativa di [redacted] di formalizzare l'accordo di cessione o concessione o distribuzione o prevendita, sottoposto dalla [redacted] ai sensi di quanto qui descritto, alle medesime condizioni economiche e normative offerte dal terzo, così come indicate nella comunicazione scritta notificata a *Nat Cinema da Bianco* e relativamente alla sola quota del 50% di titolarità di [redacted], in sostituzione e con assoluta preferenza rispetto al terzo, nulla potendo accipere a tale sostituzione e preferenza, per qualsivoglia ragione, motivo, causa o titolo, Bianco o lo stesso terzo. Ai fini dell'esercizio del detto diritto di *buyout*, [redacted] dovrà notificare per iscritto a Bianco - nel suddetto termine di 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di [redacted] contenente gli elementi essenziali dell'offerta del terzo - la propria intenzione di avvalersi di tale diritto potestativo e [redacted] sarà obbligata ad adeguarsi e, conseguentemente, a formalizzare con [redacted] il relativo contratto.

(Preveduto dei diritti *pay tv* in Italia)

[redacted] prende atto e riconosce che il coproduttore ha concluso, in data antecedente al perfezionamento del



presente contratto, un atto di concessione dei diritti pay tv (ivi inclusi i diritti pay per view e near video on demand) per il territorio italiano. I proventi netti derivanti da tale concessione, pari a lire 500.000.000 (cinquecentomilioni) + IVA, saranno interamente trattati e incassati dal coproduttore secondo quanto più appresso indicato.

(Eventuali ulteriori coproduzioni)

Per quanto concerne eventuali ulteriori coproduzioni, resta inteso che le parti concorderanno in buona fede, di volta in volta, le condizioni e le modalità con le quali procedere in tal senso.

Ripartizione dei proventi netti derivanti dallo sfruttamento del film. Crosscollateralizzazione. Definizione di proventi netti, investimento produttivo, esposizione finanziaria.

(Ripartizione dei proventi netti derivanti dallo sfruttamento del film in Italia)

I proventi netti derivanti dalla distribuzione del film in ogni sede, forma e modo, in Italia - fermo restando tutto quanto sopra previsto - saranno ripartiti tra le parti nel seguente modo:

dalla prima lira e fino all'avvenuto recupero delle spese di edizione e lancio sostenute dal coproduttore, nei limiti del tetto massimo concordato dalle parti ed al netto di ogni sconto volume, il 100% dei proventi netti sarà trattato e accettato, in primo grado assoluto, a titolo di recupero prioritario, dal coproduttore stesso:

- a) successivamente all'avvenuto recupero da parte del coproduttore delle spese di edizione e lancio, come sopra individuate, e fino all'avvenuto recupero da parte dello stesso coproduttore del suo complessivo investimento produttivo il 100% degli ulteriori proventi netti continuerà ad essere trattato e incassato interamente, in primo grado assoluto, sempre a titolo di recupero prioritario, dal coproduttore medesimo;
- b) successivamente all'avvenuto recupero da parte del coproduttore della sua complessiva esposizione finanziaria, e fino all'avvenuto recupero da parte di [redacted] della somma di lire 1.340.000.000 (unmiliardotrecentoquarantamilioni), costituente il complessivo investimento produttivo di [redacted], gli ulteriori proventi netti saranno ripartiti per il 30% in favore di [redacted] e per il 70% in favore del coproduttore;
- c) successivamente all'avvenuto recupero da parte di [redacted] della propria complessiva esposizione finanziaria, gli ulteriori proventi netti saranno ripartiti per il 31% in favore di [redacted], per il 69% in favore del coproduttore.

(Ripartizione dei proventi netti derivanti dallo sfruttamento del film all'estero)

I proventi netti derivanti dalla distribuzione del film in ogni sede, forma e modo, in tutto il mondo - ad esclusione dei territori di esclusiva titolare del coproduttore francese, fatto salvo quanto sopra previsto - saranno ripartiti tra le parti secondo le seguenti quote:

- [redacted] 25%
- [redacted] 33%
- Les films D'ici 30%

(Crosscollateralizzazione dei diritti e dei proventi)

Ai fini del recupero prioritario da parte del coproduttore e di [redacted] delle reciproche esposizioni sui i diritti e i relativi proventi netti derivanti dallo sfruttamento del film in Italia e all'estero (ivi inclusi l'apporto finanziario versato dal coproduttore internazionale, i milioni garantiti versati dal distributore internazionale e dal distributore cinematografico, il corrispettivo versato dal preacquirente dei diritti pay tv in Italia) si intendono crosscollateralizzati, fatta eccezione per la quota del 20% di diritti e proventi netti di titolarità del coproduttore internazionale che sarà da quest'ultimo interamente incassata dalla prima lira.

(Definizione di proventi netti, investimento produttivo, esposizione finanziaria)

Ai sensi di quanto previsto nel soprastante Contratto, con il termine proventi netti si intendono i proventi complessivi derivanti dallo sfruttamento del film (ivi inclusi gli importi derivanti da vendite e/o coproduzioni), che siano effettivamente incassati, al netto della provvigione, dei costi e delle spese sostenuti per lo sfruttamento stesso.

Sempre ai sensi del soprastante Contratto, il termine investimento produttivo indica l'importo risultante dalla differenza tra il costo complessivo del film a consumo (di seguito indicato anche come il "budget finale") e i proventi netti effettivamente incassati dalle parti.

Sempre ai sensi del soprastante Contratto, il termine esposizione finanziaria indica l'importo risultante dalla somma tra l'investimento produttivo e le spese di edizione e lancio sostenute, nei limiti del tetto massimo concordato e al netto di ogni s.d. sconto volume.

L'investimento produttivo di [redacted] coincide con l'esposizione finanziaria di quest'ultima ed è pari a lire 1.340.000.000 (unmiliardotrecentoquarantamilioni), essendo irrilevanti, ai fini di quanto previsto nel presente contratto, gli importi che la stessa [redacted] incasserà in conseguenza della eventuale utilizzazione dei diritti di essa preacquisite.

In considerazione del fatto che, alla data di perfezionamento del presente Contratto, il coproduttore ha già incassato e/o incasserà, sulla base di accordi perfezionati o in via di perfezionamento, un importo totale di lire 3.094.340.000



rendicontazione complessiva in milioni di lire, di cui:

- lire 704.340.000 (settecentoquattrocentoquarantamila) per l'apporto del coproduttore francese;
- lire 500.000.000 (cinquecentomila) - per il corrispettivo della prevendita dei diritti pay tv in Italia;
- lire 300.000.000 (trecentomila) - per il minimo garantito del distributore cinematografico;
- lire 250.000.000 (duecentocinquanta milioni) - per il minimo garantito del distributore internazionale;
- lire 880.425.000 (ottocentottantacinquemilaquattrocentoventicinquemila) - per l'apporto coproduttivo di Rai cinema;
- lire 459.000.000 (quattrocentocinquanta milioni) - per il corrispettivo versato da Rai Cinema.

L'investimento produttivo del coproduttore stesso, prioritariamente recuperabile ai sensi di quanto sopra disposto non potrà comunque essere superiore all'importo di lire 427.638.000 (quattrocentoventiseimilatrecentoventitremila), importo risultante dalla differenza tra il budget del film e gli importi appena sopra descritti. Qualora il budget finale del film risultasse inferiore al budget preventivato, l'investimento produttivo del coproduttore prioritariamente recuperabile ai sensi di quanto sopra disposto dovrà intendersi proporzionalmente ridotto. A tal fine, il coproduttore si obbliga a comunicare a [redacted] con appena possibile e comunque non oltre la data di prima uscita del film nella sale, l'esatto importo del budget finale. Allo stesso modo, il suddetto investimento produttivo dovrà intendersi

proporzionalmente ridotto nel caso di incasso da parte del coproduttore di importi generati da eventuali ante e diverse prevendite e/o coproduzioni, precedenti e/o successive alla data di perfezionamento del presente contratto.

(Rendicontazione)

Le modalità della rendicontazione di tutte le attività di distribuzione e commercializzazione di cui sopra, saranno concordate dalle parti nell'ambito degli accordi che di volta in volta si andranno a stipulare in tal senso, fermo restando che il coproduttore si obbliga a gestire e/o controllare, per conto di Rai Cinema, tutte le relative attività di rendicontazione dei distributori, in modo tale da garantire il pieno rispetto di tutte le disposizioni di cui al presente contratto, con particolare riguardo a quelle relative ai recuperi prioritari.

11) Modificato alla Siae al 1 Febbraio 2001 ore 14.55 Bch
51313 (Atto del 18-12-2000 Reg. a Roma 5 U.E. P-13-
1-2001 al n. 669)

NOTA DI TRASCRIZIONE

Si chiede la trascrizione nel P.R.C. tenuto presso la S.I.A.E. in Roma, dell'atto con il quale la [redacted], con sede in Roma, Via [redacted], (nel testo che segue indicata come "B [redacted] e/o "CONCEDENTE") ha concesso a [redacted], con sede in Milano, via Vittor Pisani 12

(nel testo che segue, indicata come "MIKADO" e/o "CONCESSIONARIA"),

che ha accettato, i diritti esclusivo di sfruttamento cinematografico in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, navi, aerei battenti bandiera italiana e installazioni militari e civili italiane, ovunque situate il territorio collettivamente indicato, nel testo che segue, (come "Territorio") del film lungometraggio a colori di nazionalità italiana, in corso di realizzazione, dal titolo "Il Terzo Atto" per la regia di Francesco Comencini, d'ora in poi denominato il "FILM", per un periodo di sei anni dalla sottoscrizione del presente atto.

Costi di Distribuzione

6) La CONCESSIONARIA provvederà, a sua unica spesa, alla stampa delle

copie del FILM e delle presentazioni, alla pubblicità necessaria per il lancio e lo sfruttamento del FILM, nonché alla verifica, spedizione e assicurazione delle copie, agli eventuali dispositivi anti-pirateria, all'abbonamento SIAE e verifica incassi e ad ogni altra lavorazione ed onere ed spesa necessaria e connessa alla distribuzione, il tutto per un importo complessivo non superiore a L. 500.000.000 (cinquecento milioni). Ogni spesa, eccedente tale importo, dovrà essere preventivamente concordata con la CONCEDENTE in forma scritta.

7) **Corrispettivo**

Quale corrispettivo, per la concessione del diritto di cui all'art. 2 del presente atto, [redacted] corrisponderà a [redacted]

a) l'importo di L. 300.000.000 (trecento milioni) a titolo di **Minimo Garantito** con le seguenti scadenze e modalità.

- quanto a L. 80.000.000 (ottanta milioni) entro il 15.11.2000
- quanto a L. 100.000.000 (cento milioni) entro il 30.12.2000
- quanto a L. 40.000.000 (quaranta milioni) entro il 31.01.2001
- quanto a L. 80.000.000 (ottanta milioni) entro il 31.02.2001

b) un ulteriore eventuale importo secondo quanto previsto all' articolo 8 punto b, che segue nel presente atto.

Ripartizione dei Proventi

8) Gli incassi lordi derivanti dallo sfruttamento cinematografico del FILM nel Territorio saranno ripartiti, fra dalla prima lina, con le seguenti proporzioni e modalità:

a) Fino al totale recupero di tutti i costi di distribuzione di cui all'art. 6 che precede e recupero del Minimo Garantito di cui all'art. 7 che precede, entranti nel presente atto:

- 10% (venti per cento) a [redacted] quale compenso di distribuzione
- 80% (ottanta per cento) a [redacted] quale recupero e fino alla concorrenza dei costi di distribuzione sostenuti e del Minimo Garantito corrisposto a [redacted]

b) Dopo il totale e integrale recupero di tutti i costi di distribuzione e del Minimo Garantito come stabilito al punto a) che precede:

- 15% (quindici per cento) a [redacted] quale compenso di distribuzione
- 85% (ottantacinque per cento) a [redacted] quale corrispettivo della presente concessione



R6

11) Notificato alla Siae il 1. Febbraio 2001 ore 11.35
Prot. 52314 (Atto del 19-12-2000 Pag a Roma s. U.E.
il 18-1-2001 al n. 667)



NOTA DI TRASCRIZIONE

sul Pubblico Registro Cinematografico tenuto da e presso la S.I.A.E. del
contratto con il quale [redacted] con sede in Roma, via T.
Lampertico 7, P.I.: 04398781007, (nel testo che segue indicata come
"BIANCA") e [redacted] con sede in Milano, Via Vittor Pisani
12, (nel testo che segue, indicata come "MIKADO")

hanno stipulato quanto segue:

Obbligo e oggetto della Co-produzione

3) [redacted] e [redacted] si obbligano reciprocamente a coprodurre
congiuntamente il FILM lungometraggio 35 mm., di nazionalità italiana, dal
titolo provvisorio "IL TERZO ATTO" (nel testo che segue, indicato come il
"FILM"), per la regia di Francesca Comencini.

Produzione esecutiva

3) La produzione esecutiva del FILM è affidata a BIANCA.

Costo di Produzione e proprietà del film

4) Il costo di produzione del FILM, completo in ogni sua parte,
compreso le musiche e gli effetti, è preventivato in L. 3.521.700.000 (tre
miliardi cinquecentoventuno milioni settecento mila) e le quote di
ripartizione del costo di produzione a carico di ciascuna delle società saranno
le seguenti:

[redacted] 72,87% (settantadue e cinquanta per cento)

[redacted] 27,50% (ventisette e cinquanta per cento)

Pertanto in tale proporzione sono ripartiti ed acquisiti da [redacted] e
[redacted] tutti i diritti, per tutto il mondo ed in perpetuo, nessuno escluso.



inherenti al FILM, alla sua proprietà ed ai suoi strumenti, tutti i diritti d'autore compresi quelli sui soggetti e sulle sceneggiature, nonché, a titolo semplicemente indicativo e non limitativo, tutti i diritti dominicali del produttore e di sfruttamento economico del realizzato FILM, con tutti i mercati scoperti e da scoprire, escluso

Costo Bloccato

5) Per costo del FILM si intende il costo complessivo di produzione fino ad avvenimento di interpositivo e internegativo del FILM e della presentazione.

Il suddetto costo di L. 3.521.700.000 (tre miliardi cinquecentoventuno milioni settecento mila), accettato da [redacted] deve considerarsi bloccato e pertanto [redacted] quale produttore esecutivo, garantisce che il FILM finito, come sopra descritto, non sia portatore di alcun onere nei confronti di terzi e comprende ogni costo e spesa fino ad avvenimento dell'interpositivo e internegativo di FILM e presentazione.

6) Il costo complessivo del FILM, completo in ogni sua parte, come definito al punto 5) che precede, compresi l'interpositivo e l'internegativo di FILM e presentazione, comprende un importo di L.451.655.000 (quattrocentocinquantaunmilionsessantacinquemila), pari al 15% (quindici per cento) del costo stesso, a fronte delle garanzie offerte da [redacted] per costo bloccato e produzione esecutiva. Pertanto [redacted] con propri esclusivi mezzi si obbliga a far fronte ad eventuali eccedenze di costo rispetto al costo bloccato.

Importi e scadenze

7) [redacted] quale co-produttore del FILM corrisponderà a [redacted] previa emissione di regolari fatture, l'importo complessivo di L. [redacted]

2.498.467.500 (due miliardi quattrocentonovantotto milioni quattrocentosessantasette mila
quattrocentocinquanta/500)

[redacted] inoltre si conviene che [redacted] anticipati per conto di [redacted] in
importo complessivo non superiore a L. 1.330.000.000 (un miliardo
cinquecentomila milioni).

Ripartizione proventi FILM

10) a) [redacted], in virtù del presente accordo e anche a fronte delle
anticipazioni effettuate per [redacted] avrà diritto a percepire, fin
dalla prima lira, il 100% (cento per cento) di tutti i proventi, nessuno
escluso, di quota produttore derivanti dallo sfruttamento economico
del FILM, il 100% (cento per cento) della totalità degli eventuali
contributi e premi governativi stanziati sul FILM concessi al
produttore in dipendenza di Leggi presenti ed future, e il 100% (cento
per cento) di ogni altra eventuale introito, a qualunque titolo pervenuto
in relazione al FILM, comprese espressamente le eventuali quote
versate da terzi esproduttori. Il tutto fino alla concorrenza di
L. 2.498.467.500 (due miliardi quattrocentonovantotto milioni
quattrocentosessantasettemila/500), di cui L. 968.467.500 a fronte di
quanto versato a titolo di caproduzione e L. 1.330.000.000 a fronte
delle anticipazioni effettuate per [redacted] nella produzione.

11) b) Successivamente al verificarsi di tutto quanto previsto al punto a)
che precede nel presente articolo, tutti i proventi di quota produttore,
nessuno escluso, derivanti dallo sfruttamento economico del FILM,
saranno ripartiti secondo le quote di proprietà indicate al precedente
art. 4) e precisamente:

[redacted] 72,50% (settantadue e cinquanta per cento)

27.105 (ventisette e cinquanta per cento)

Distribuzione e Commercializzazione

17) La distribuzione cinematografica del FILM in Italia viene fin d'ora affidata a MIKADO alle condizioni, patti e termini stabiliti di comune accordo con separato atto.

18) La distribuzione e commercializzazione del FILM per il suo sfruttamento economico in Italia e nel mondo, in ogni forma e modo e con qualsiasi mezzo anche di futura invenzione, vengono sin d'ora affidate a [redacted], in base alle condizioni e modalità preliminarmente concordate con [redacted].

Prelazione

19) Nell'ipotesi in cui una delle Parti in epigrafe intenda in futuro alienare, in tutto od in parte, la propria quota, l'altra Parte avrà diritto di prelazione per l'acquisto a parità di condizioni proposte da terzi.

In deroga a quanto sopra previsto, si autorizzano le seguenti cessioni già definite o in via di definizione:

- cessione di [redacted] a favore di [redacted] per una quota di coproduzione del 25% (venticinque per cento)

- cessione di [redacted] a favore di Les Films d'ici per una quota di coproduzione del 20% (venti per cento)

v) Notificato alla Suae il 3 Ottobre 2001 ore 12.00
Prot. 54968 (Atto del 24-9-2001 Reg. U.E. di Roma F
il 1-10-2001 al n. 6675)

NOTA PER LA TRASCRIZIONE

Cessione, sin dalla prima rata, da parte della [redacted]
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. (Sezione di Credito
Cinematografico Teatrale), pro-sovendo e fino alla concorrenza di L.

800.000.000 = (ottocentomilioni), ai sensi dell'art.3 del D.P.C.M. 24/3/1994 "Determinazione di criteri e principi generali per la concessione di mutui relativi alla produzione, distribuzione ed esportazione di film di produzione nazionale e di interesse culturale nazionale", limitatamente al territorio italiano, di tutti i diritti e proventi sotto specificati, relativi al film intitolato "LE PAROLE DI MIO PADRE" così come ad essa pervenute da [redacted] S.p.A., in forza del contratto in data 18.12.2000 registrato all'Ufficio delle Entrate di Roma 5 il 18.01.2001 al n. 689, notificato alla SIAE il 01.02.2001 e cioè:

- 1) tutti i diritti esclusivi di utilizzazione economica;
- 2) i proventi spettanti alla mutualità, in conseguenza dell'utilizzazione economica del film e cioè:
il totale importo dei proventi di noleggio cinematografico, che saranno versati dalle sale di proiezione e dalle navi ed aeromobili battenti bandiera italiana al netto della percentuale di distribuzione;

NOTIFICATO ALLA SIAE IL 7/11/2001 ORE 12,05 PROT.55019 (ATTO DEL 10/7/2001 REG A U.E. DI ROMA 4 IL 1/8/2001 AL N 6812) ED ANNOTATO IN DATA 14/2/2002 A SEGUITO DELLA NOTIFICA DELL'ATTO DI PRECISAZIONE CHE SEGUE.

NOTA DI TRASCRIZIONE

A carico della [redacted] con sede in Milano, Via [redacted], C.F. [redacted], Part. I.V. [redacted]

A favore della [redacted] con sede in Roma, Via [redacted], C.F. [redacted] Dell'A. [redacted]

Si effettua la trascrizione al P.R.C. esistente presso la SIAE in Roma del soprastato atto, con il quale la [redacted] (Mandatante), titolare esclusivo dei diritti di sfruttamento e di utilizzazione economica qui negoziati, ha conferito in esclusiva alla [redacted] (Mandatario) il Mandato Irrevocabile di sfruttamento e di utilizzazione economica relativamente al film "LE PAROLE DI MIO PADRE", per la regia di Francesca Comencini (Programma), dei diritti Televicivi: via etere, via cavo, via satellite, non a pagamento (free), a pagamento (pay), pay per view, interattivi (ad esempio on demand); Cinematografici: theatrical, non theatrical, public video e accessori e in qualsiasi altra forma e modo e con qualsiasi altro mezzo e processo tecnico, esistenti e futuri; Audiovisivi: home-video e commercial-video, a mezzo videogrammi (videocassette, nastri videomagnetici, videodischi, CD, DVD, etc.) e in qualsiasi altra forma e modo e con qualsiasi altro mezzo e processo tecnico esistenti e futuri; Radiofonici: in qualsiasi forma e modo e con qualsiasi mezzo e processo tecnico; Ancillari: merchandising, premium promotion, advertising, commercial tie-in, editorial, publishing, printing, di sponsorizzazione.



Il Mandato in esclusiva dei Diritti è effettuato (Territorio) in tutto il mondo, compresi navi e aerei bandiera dei relativi paesi, ad esclusione dei diritti Televisivi, Cinematografici, Audiovisivi e Radiofonici in Francia, Monaco, Andorra, Deen-Ton, Canada di Lingua Francese, Belgio, Lussemburgo, Italia, Repubblica di S. Marino, Città del Vaticano, Malta, Capodistria, Svizzera Italiana, esistenti di lingua italiana nel Principato di Monaco, fatti salvi gli sconfinamenti territoriali inevitabili, compresi navi e aerei bandiera dei relativi paesi, ivi inclusa la ricezione individuale collettiva e la trasmissione via satellite-cavo in tutti i paesi in cui è ricevibile il segnale di telecomunicazione ECS e ciò in simultanea con la diffusione in Italia, in lingua italiana, in quanto diversa da quella di tali paesi, ivi comprese le trasmissioni effettuate dalle Reti Tematiche della RAI-Radiotelevisione Italiana e da RAI International nonché in sede home e commercial video in Italia, Città del Vaticano e repubblica di San Marino, dalla data della firma dell'accordo sino a sette anni (Validità iniziale). Il Mandante concede inoltre al Mandatario, per tutta la durata del presente Contratto, un "first negotiation right" ai fini dell'acquisizione da parte di quest'ultima dei diritti multimediali interattivi, on line e off line, ivi inclusi i diritti di utilizzazione del film tramite la rete internet e/o reti similari, attraverso qualsiasi canale di distribuzione/diffusione/trasmissione oggi esistente e/o di futura invenzione (es. webcasting, streaming video, webtv, ecc.) e con qualsiasi modalità/terminale di accesso.



Il Mandatario corrisponderà al Mandante un Minimo Garantito di Lit.250.000.000 (duecentocinquantamila) oltre IVA e valore da recuperare sui proventi netti spettanti al Mandatario ai sensi dell'art.10).

Le condizioni del mandato saranno le seguenti:

- i) Provvigione spettante al Mandatario come da art. 9), nella misura del 20% (ventipercento) e, successivamente;
- ii) recupero dei costi e delle spese di cui all'art. 9) fino alla concorrenza di Lit. 40.000.000 (quarantamila);
- iii) recupero del Minimo Garantito di cui all'art. 10), fino alla concorrenza di Lit. 250.000.000 (duecentocinquantamila);

la totalità dei Diritti del Programma e dei proventi netti spettanti al Mandante a seguito dello sfruttamento e della utilizzazione economica del Programma, nel Territorio.



VI)

NOTIFICATO ALLA SIAE IL 14/2/2002 ORE 11 PROT 55285
(ATTO DI PRECISAZIONE DEL 23/1/2002)

NOTA DI TRASCRIZIONE

Tra [redacted] con sede legale in Milano, Via [redacted] C.F. [redacted] in persona del Suo Legale Rappresentante PRO-TEMPORE

-da una parte-

SpA, con sede legale in Roma alla Via Umberto Novaro n.°18 - 00185 - C.F.06361940019 in persona del
Suo Rappresentante Legale PRO-TEMPORE

-dell'altra parte-

Con riferimento al film "LE PAROLE DI MIO PADRE" - regia di Francesca Comencini - precisiamo che nella Nota di
descrizione allegata al contratto stipulato tra le Parti in data 10/7/2001, registrato all'U.A.P. di Roma il 1° Agosto 2001 al
n.6012 e sottoposto alla S.I.A.E. - P.R.C. il 13/9/2001, precisiamo quanto segue:

-Allegato A - punto 3. (pag.16) Esclusione dei diritti in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Malta, rari ed
aerobrevi battenti bandiera italiana si intendono tutti i diritti di qualsiasi genere, nessuno escluso.

-Allegato A - punto 3. (pag.16) Tra i territori di pertinenza [redacted], in lingua italiana, per "PRINCIPATO DI
MONACO" si intendono le trasmissioni in lingua italiana delle emittenti televisive del Principato di Monaco.

-Allegato A - punto 4. VALIDITA' INIZIALE: Dalla data della controfirma del presente accordo: 10/07/2001 fino a 7 anni
(sette)

-Allegato A - punto 5. PERIODO OLTRE SCADENZA: si intendono 7 (sette) anni oltre la validità iniziale di cui sopra

-Allegato A - punto 3. Vi trascriviamo per intero la clausola concernente i diritti di pertinenza [redacted] indicate alle
pagg. 15,16 e 17 dell'Allegato A:

Il Mandante concede inoltre al Mandatario, per tutta la durata del presente Contratto, un "first negotiation
right" ai fini dell'acquisizione da parte di quest'ultimo dei diritti multimediali interattivi, on line e off line, in
particolare i diritti di utilizzazione del film tramite la rete internet e/o reti similari, attraverso qualsiasi canale di
distribuzione/diffusione/trasmissione oggi esistente e/o di futura invenzione (es: webcasting, streaming
video, webtv, ecc.) e con qualsiasi modalità/terminale di accesso. A tal fine il Mandante dovrà interpellare
prioritariamente per iscritto il Mandatario, a mezzogiornata raccomandata a.r., ai fini della negoziazione di un
specifico accordo di acquisizione dei summenzionati diritti entro i 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento della
predetta raccomandata. Entro detto termine, il Mandante dovrà comunicare per iscritto al Mandatario
un'apposita offerta scritta recante tutte le essenziali condizioni economiche e normative dell'eventuale
accordo di acquisizione, che il Mandatario sarà libero di accettare o meno. Che il Mandatario non communi
al Mandante la propria accettazione scritta entro i successivi 30 (trenta) giorni dal ricevimento della suddetta offerta,
quest'ultima si intenderà rifiutata e il Mandatario sarà libero di negoziare e concludere accordi con altri terzi
interessati alle medesime condizioni economiche e normative proposte al Mandatario ovvero anche a
condizioni diverse, essenzialmente anche di maggior favore, senza che il Mandatario possa avere alcuna
pretesa al riguardo dal Mandante ad alcun titolo e/o causa.

Il Mandatario è tenuto sin da ora autorizzato ad inserire nei contatti che andrà a concludere nell'esecuzione del
presente contratto una clausola del medesimo tenore di quella su riportata al fine di ricondurre alle controparti
interessate al analogo "first negotiation right".

Il Mandatario dichiara di essere a conoscenza che [redacted], è titolare esclusiva dei diritti di
utilizzo e sfruttamento economico del film in lingua italiana in sede televisiva in qualsiasi forma e modo
e con qualsiasi mezzo tecnico e/o tecnologia di trasmissione oggi esistente e/o di futura invenzione, in Italia,
Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Malta, Capodistria, ivi inclusa la
reazione individuali collettiva e la trasmissione via satellite-cavo in tutti i paesi in cui è scovibile il segnale di
telecomunicazione ECS e ciò in simultanea con la diffusione in Italia, in lingua italiana, in quanto diversa da
quella di tali paesi, ivi comprese le trasmissioni effettuate dalle Reti Terrestri della RAI-Radiotelevisione
Italiana S.p.A. e da RAI International nonché in sede home o commercial video in Italia, Città del Vaticano e
Repubblica di San Marino.

Pertanto il Mandatario sin d'ora si obbliga ad inserire in tutti i contratti che andrà a concludere con i
terzi in esecuzione del presente accordo apposita clausola di salvaguardia dei predetti diritti di esclusiva di
[redacted], obbligandosi altrimenti a marlevare e tenere indenne [redacted], da ogni
conseguenza pregiudizievole dovesse derivare in conseguenza di turbative e/o pretese di terzi.

vis. Notificata alla Sua el 27 febbraio 2003 ore 12,50
prot. 56184 (Atto del 10-1-2003 Reg. U.E. di Roma)

Il 10-2-2003 al n 1590 Serie 3 E)

NOTA PER LA TRASCRIZIONE

Cessione, sin dal primo euro, da parte della RAI TRADE S.p.A. alla BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. (Sezione di Credito Cinematografico Teatrale), pro-solvendo e fino alla concorrenza di euro. euro. 150.000,00= (centocinquantamila/00), ai sensi dell'art.3 del D.P.C.M. 24/3/1994 "Determinazione di criteri e principi generali per la concessione di mutui relativi alla produzione, distribuzione ed esportazione di film di produzione nazionale e di interesse culturale nazionale", tutti i diritti e proventi sotto specificati, relativi al film intitolato "LE PAROLE DI MIO PADRE" così come ad essa pervenute dall: [redacted] in forza del contratto in data 10.07.2001, registrato all'Ufficio delle Entrate di Roma 4 il 01.08.2001 al n. 6812 notificato alla S.I.A.E. il 12.09.2001 e successivo atto di precisazione a nota di trascrizione del 23.01.2002 notificato alla S.I.A.E. il 14.02.2002 e quindi a puro titolo esemplificativo e non tassativo:

tutti i diritti esclusivi di utilizzazione economica;

il totale importo dei proventi spettanti alla mutataria, in conseguenza dell'utilizzazione economica del film e cioè i ricavi delle cessioni dei diritti di sfruttamento cinematografico e televisivo nei paesi esteri oggetto del predetto contratto del 10.07.2001, al netto della provvigione pari al 20%.

I diritti e proventi derivanti dallo sfruttamento televisivo all'estero, che comprendono a titolo esemplificativo e non tassativo e quindi senza esclusione di qualsiasi altro mezzo non indicato:

- a) lo sfruttamento mediante il mezzo televisivo via etere, sotto qualsiasi forma contrattuale, su tutte le reti italiane e straniere senza limitazioni;
- b) lo sfruttamento mediante riproduzione e commercio di video cassette "Home video";
- c) lo sfruttamento mediante trasmissione e/o diffusione via satellite ovvero via cavo (cable);
- d) lo sfruttamento mediante qualsiasi altro mezzo di diffusione, trasmissione, duplicazione, registrazione attualmente esistente o che sarà inventato e/o applicato in futuro.

Quanto sopra a prescindere dall'esistenza o meno di limitazioni temporali e/o territoriali all'accesso e indipendentemente dal pagamento o meno di canoni, sotto qualsiasi forma (abbonamenti, pay-TV, pay per view, ecc.) da parte degli utenti;

ESTRATTO SEMPLICE DI OPERA AUDIOVISIVA UNICA

ANAGRAFICA	
NUM. ISCRIZIONE DATA TITOLO TIPOLOGIA OPERA	L10081 28-07-2003 L'ODORE DEL SANGUE UNICA
PRODUTTORE	
DENOMINAZIONE PERCENTUALE DI POSSESSO NAZIONALITÀ	██████████ 20.00 % ITALIA
DENOMINAZIONE PERCENTUALE DI POSSESSO NAZIONALITÀ	██████████ 80.00 % ITALIA
NAZIONALITÀ	
NAZIONALITÀ ITALIANA TIPOLOGIA DATA	Sì Definitiva 18/05/2006
CARATTERISTICHE	
ALTRE CARATTERISTICHE OPERA SFRUTTAMENTO PRIORITARIO ANNO DI PRODUZIONE DATA INIZIO LAVORAZIONE	- CINEMA 2003 05-05-2003
REGIA	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	MARIO MARTONE - ITALIA
SOGGETTO	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	MARIO MARTONE - ITALIA

SCENEGGIATURA	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	MARIO MARTONE - ITALIA

DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	CESARE ACCETTA - ITALIA

SCENOGRAFIA	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	SERGIO TRAMONTI - ITALIA

MONTAGGIO	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	JACOPO QUADRI - ITALIA

DIFFUSIONE AL PUBBLICO	
NULLA OSTA N. DATA NULLA OSTA DURATA METRI DURATA MINUTI DATA PRIMA DIFFUSIONE	- - - - -

CINETECA NAZIONALE	
PROTOCOLLO N. DATA PROTOCOLLO RESTAURO N. DATA RESTAURO	- - - -

PROVVEDIMENTI MINISTERO	
TIPO DI PROVVEDIMENTO	AMMISSIONE AI BENEFICI DI LEGGE
TIPO DI PROVVEDIMENTO	NAZIONALITA'
TIPO DI PROVVEDIMENTO	CONTRIBUTI PUBBLICI

SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - (S.I.A.E.) - ROMA

PUBBLICO REGISTRO CINEMATOGRAFICO

FILM ITALIANO LUNGOMETRAGGIO iscritto in data 28/10/03 al N. 10081

TITOLO DEL FILM

Definitivo :

Provvisorio : L'ODORE DEL SANGUE

Produttori: [REDACTED] (20%) ('), [REDACTED]
[REDACTED] (80%) ('')

Rappresentanti legali: [REDACTED]

Sedi Sociali: [REDACTED] ('') -
MILANO, [REDACTED] ('')

Nome e domicilio degli eventuali procuratori:

Capitali sociali:
Regista : MARIO MARTONE (ITALIA)

Autore del soggetto : MARIO MARTONE (ITALIA)

Autore della sceneggiatura : MARIO MARTONE

(ITALIA)

Autore del commento musicale :

Direttore della fotografia : CESARE ACCETTA
(ITALIA)

Autore della scenografia : SERGIO TRAMONTI
(ITALIA)

Autore del montaggio : JACOPO QUADRI (ITALIA)

Stabilimento di produzione :

Data di inizio lavorazione : 5 MAGGIO 2003

(Dati desunti dalla copia della denuncia trasmessa dal Min. per i Beni e le Att. Cult. - Dir. Generale per il Cinema con 4350, del 18/06/2003.)

Dichiarazione di nazionalità della pellicola:
rilasciata dal Min. per i Beni e le Att. Culturali
Dir.Gen. Cinema con nota prot n. 6363 del 18/5/2006
Lunghezza film: M.

Data di prima proiezione in pubblico: 2 APRILE 2004

al Cinema ARISTON 1 di GENOVA

ALTRI DATI RELATIVI AL FILM (prodotto per i ragazzi, coproduzione, ammissione alla programmazione obbligatoria, attribuzione degli attestati e dei premi di qualità, modificazione della titolarità e della consistenza dell'impresa e variazioni negli elementi costitutivi della società, sentenza dichiarativa di fallimento, indicazioni previste dagli artt. 22, 23 e 24 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, eventuali altri dati.

DICHIARAZIONE PREVENTIVA DI NAZIONALITA' ITALIANA QUALI FILM DI INTERESSE CULTURALE NAZIONALE (per motivi artistici e storici), comunicata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali con nota prot. n. 5389 del 9/7/2003

Il Ministero per gli Beni e le attività culturali, con nota (1)
n. 18.01.00 8369 del 25/9/2003 ha comunicato che

il film sarà realizzato in regime di coproduzione italo-francese con le seguenti quote: 85% ITALIA - 15% FRANCIA.

- (d) Il M.B.A.C., con nota n. 5854/5.5.06 pervenuta il 17/5/06, ha comunicato che la coproduzione italo-francese è desueta; pertanto il film è prodotto solo dal gruppo italiano [redacted] (quota 20%) e [redacted] (quota 80%).

AMMISSIONE Ai BENEFICI DI LEGGE (Decreto 8/11/2006)

ANNOTAZIONI

- 1) Modificato alla Serie il 21 Luglio 2003 ore 8.37
prot. 56457 (Atto datato 21-3-2003 Reg. A.E. di Roma
1 il 10-7-2003 al n. 18286 Serie 3)

NOTA DI TRASCRIZIONE

sul Pubblico Registro Cinematografico tenuto da e presso la S.I.A.E. del

contratto con il quale: [REDACTED] SRL, con sede in Roma, via F. [REDACTED], P.I.: [REDACTED], in persona dell'Amministratore Unico Sig.ra [REDACTED] (nel testo che segue indicata come "BIANCA") E [REDACTED] SPA con sede in Milano, Via [REDACTED], P.I.: [REDACTED], in persona dell'Amministratore Delegato Dr. [REDACTED] (nel testo che segue, indicata come "MIKADO"), hanno stipulato quanto segue:

Obbligo e oggetto della Coproduzione

2) BIANCA e MIKADO si obbligano reciprocamente a co-produrre congiuntamente il FILM lungometraggio 35 mm., a colori, della durata non inferiore a 90 (novanta) minuti e non superiore a 120 (centoventi) minuti, di nazionalità italiana, dal titolo provvisorio "L'ODORE DEL SANGUE" (nel testo che segue, indicato come il "FILM"), per la regia di Mario Martone

Produzione esecutiva

3) La produzione esecutiva del FILM è affidata a BIANCA.

Costo di Produzione e proprietà del film

4) Il costo di produzione del FILM, completo in ogni sua parte, comprese le musiche e gli effetti, è preventivato in € 3.016.000,00 (tre milioni e sedicimila) come da preventivo dettagliato che si allega sotto la lettera A) e le quote di ripartizione del costo di produzione a carico di ciascuna delle società saranno le seguenti:

- BIANCA 20,00% (venti per cento)
- MIKADO 80,00% (ottanta per cento)

Pertanto in tale proporzione sono ripartiti ed acquisiti da BIANCA e MIKADO tutti i diritti, per tutto il mondo ed in perpetuo, nessuno escluso, inerenti al FILM, alla sua proprietà ed al suo sfruttamento.

Importi coproduzione e scadenze

5) MIKADO, quale co-produttore del FILM corrisponderà a BIANCA, previa emissione di regolari fatture, l'importo complessivo di € 2.412.800,00 (due milioni quattrocentododiciimila ottocento/00) con scadenze e modalità che le parti stabiliranno di comune accordo in base al piano di lavorazione del FILM e comunque da stabilirsi entro il 31.05.2003.

Ripartizione proventi FILM



9) a) MIKADO, in virtù del presente accordo, avrà diritto a percepire, fin dalla prima lira, il 100% (cento per cento) di tutti i proventi, nessuno escluso, di quota produttore derivanti dallo sfruttamento economico del FILM, il 100% (cento per cento) della intalità degli eventuali contributi e premi governativi maturandi sul FILM concessi al produttore in dipendenza di Leggi presenti e/o future, e il 100% (cento per cento) di ogni altro eventuale introito, a qualunque titolo pervenuto in relazione al FILM, comprese espressamente le eventuali quote versate da terzi coproduttori, il tutto fino alla concorrenza di 2.412.800,00 a fronte di quanto versato a titolo di coproduzione

b) Successivamente al verificarsi di tutto quanto previsto al punto a) e precede nel presente articolo, tutti i proventi di quota produttore, nessuno escluso, derivanti dallo sfruttamento economico del FILM, saranno ripartiti secondo le quote di proprietà indicate al precedente art. 4) e precisamente:

- BIANCA 20,00% (venti per cento)
- MIKADO 80,00% (ottanta per cento)

1) Notificato alla Siae il 3 Maggio 2004 ore 13
 prot. 57198 (Atto datato 18-12-2003 Reg. A.E. di Roma
 1 del 27-4-2004 al n. 7801 Serie 3)

NOTA DI TRASCRIZIONE

Si chiede la trascrizione nel P.R.C. tenuto presso la S.I.A.E. in Roma, dell'atto con il quale [redacted] SRL con sede in Roma, via F. Lampertico 7, (nel testo che segue indicata come "BIANCA" e/o "CONCEDENTE") ha concesso [redacted] SPA con sede in Milano, via Vittor Pisani 12 (nel testo che segue, indicata come "MIKADO" e/o "CONCESSIONARIA"), che ha accettato, i diritti esclusivi di sfruttamento Cinematografico in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, navi, aerei battenti bandiera italiana e installazioni militari e civili italiane, ovunque situate (il tutto collettivamente indicato, nel testo che segue, come "Territorio") del film lungometraggio a colori di interesse culturale nazionale, in corso di realizzazione, dal titolo "L'odore del sangue" per la regia di Mario Marone, d'ora in poi denominato

il "FILM", per un periodo di dieci anni dalla sottoscrizione del presente atto.

Modalità commerciali

5) La CONCESSIONARIA concorderà con la CONCEDENTE le condizioni generali di attuazione della distribuzione: il piano di lancio pubblicitario ed il relativo materiale (foto buste, affisi, fiati), il numero delle copie da stampare e il piano di programmazione, nonché tutte le iniziative promozionali di carattere particolare o eccezionale. MIKADO avrà la più ampia libertà di azione nella scelta dei clienti, dei prezzi e delle percentuali di noleggio.

BIANCA comunicherà a MIKADO gli eventuali impegni pubblicitari assunti nei confronti di terzi, precedentemente alla sottoscrizione del presente atto. Per ogni eventuale impegno pubblicitario futuro che BIANCA intendesse assumere, dovrà preventivamente ottenere l'approvazione scritta di MIKADO.

Costi di Distribuzione

6) La CONCESSIONARIA provvederà, a sua cura e spese, alla stampa delle copie del FILM e delle presentazioni, alla pubblicità necessaria per il lancio e lo sfruttamento del FILM, nonché alla verifica, spedizione e assicurazione delle copie, agli eventuali dispositivi anti-pirateria, all'abbonamento SIAE e verifiche incassi e ad ogni altra lavorazione e/o onere e/o spesa necessaria e connessa alla distribuzione, il tutto per un importo complessivo non superiore a € 600.000,00 (seicentomila). D

Ogni spesa, eccedente tale importo, dovrà essere preventivamente concordata con la CONCEDENTE in forma scritta.

Corrispettivo

7) Il corrispettivo, per la concessione dei diritti di cui all'art. 2 del presente atto, è determinato secondo quanto previsto all'art. 8 punto b, che segue nel presente atto.

Ripartizione dei Proventi

8) Gli incassi lordi derivanti dallo sfruttamento Cinematografico del FILM nel Territorio saranno ripartiti, fin dalla prima lira, con le seguenti proporzioni e modalità:

a) Fino al totale recupero di tutti i costi di distribuzione di cui all'art. 6 che precede nel presente atto:

- 25% (venticinque per cento) a MIKADO, quale compenso di distribuzione;
75% (settantacinque per cento) a MIKADO, quale recupero e fino alla concorrenza dei costi di distribuzione sostenuti.

b) Dopo il totale e integrale recupero di tutti i costi di distribuzione come stabilito all'articolo 8) lettera a che precede:

- 25% (venticinque per cento) a MIKADO, quale compenso di distribuzione
- 75% (settantacinque per cento) a BIANCA e MIKADO, quale corrispettivo della presente concessione e secondo le rispettive quote di proprietà del FILM.
Fatto salvo quanto previsto al punto a) che precede e all'art. 9 che segue, resta comunque inteso che MIKADO non potrà pretendere da BIANCA in relazione ad eventuali spese rimaste a carico di Mikado e non recuperate.

Cessioni in garanzia

9) Al fine di garantire a MIKADO l'integrale recupero dei costi di distribuzione, dalla stessa sostenuti secondo quanto stabilito all'art. 6 che precede, le parti in epigrafe convengono, inoltre, di cedere e garantire, in primo grado assoluto, a MIKADO il 80% (ottanta per cento) dell'eventuale premio di qualità, il tutto fin dalla prima lira e fino alla concorrenza di complessivi € 600,000,00 (seicentomila) o il maggior importo eventualmente successivamente concordato. Ai fini della presente cessione s'intende ceduta la sola quota di competenza di MIKADO, restando nella disponibilità di BIANCA la residua quota del 20%.

*11) Notificata alla Serie il 27 Maggio 2004 ore 11
prot. 57248 (Atto datato 18-5-2004 Regio A.E. di
Baldinno il 25-5-2004 al n. 1106 Serie 3)*

NOTA PER LA TRASCRIZIONE

Cessione da parte della [redacted] e della [redacted]
[redacted] da ciascuna per la quota di propria spettanza e
cumulativamente, alla [redacted]
(Sezione di Credito Cinematografico e Teatrale), pro - solvendo e fino
alla concorrenza di euro 2.929.456,00 (euro
duemilioninovecentoventinovequattrocentocinquantesi/00) ai

senso dell'art.3 del D.P.C.M. 24/3/1994 più volte richiamate;

2) di tutti i diritti e proventi relativi al film intitolato
'L'ODORE DEL SANGUE' e quindi a puro titolo
esemplificativo e non tassativo:

a) il diritto d'autore del soggetto e della sceneggiatura;

b) i diritti di pubblicazione e di utilizzazione economica,
compresi i diritti per la trasmissione in sede televisiva in qualsiasi
forma e modo (free - tv, pay - TV e con qualsiasi altro mezzo di
diffusione oggi esistente o di futura invenzione), mediante home

video e D.V.D., nonché mediante qualsiasi altro mezzo di diffusione, trasmissione, duplicazione, registrazione attualmente esistente o che sarà inventato e/o applicato in futuro;

c) i proventi di qualsiasi genere e natura spettanti alla Mutuataria, tanto in conseguenza dell'utilizzazione economica del film quanto per effetto di provvidenze di legge collegate alla produzione del film stesso, e cioè:

- la quota 90% dei proventi di noleggio cinematografici, che saranno versati dalle sale di proiezione e dalle navi ed aeromobili battenti bandiera italiana, al netto della percentuale di distribuzione;

- il totale importo dei contributi governativi da assegnarsi alla mutuataria giusta il disposto dell'art.26 comma 8 del D.L. 14/1/94 n. 26 convertito nella Legge 1/3/94 n. 153 e art.4 decreto M.B.A.C. n. 531 del 2/11/99;

- la quota 90% del totale importo dell'eventuale premio di qualità;

- la quota 90% dei proventi derivanti dallo sfruttamento televisivo in Italia, che comprendono, a titolo esemplificativo e non tassativo, e quindi senza esclusione di qualsiasi altro mezzo non compreso e non indicato:

a) lo sfruttamento mediante il mezzo televisivo via etere, sotto qualsiasi forma contrattuale, su tutte le reti italiane e straniere senza limitazioni;

b) lo sfruttamento mediante riproduzione e commercio di video cassette "Home video" e D.V.D.;

c) lo sfruttamento mediante trasmissione e/o diffusione via satellite ovvero via cavo (cable);

d) lo sfruttamento mediante qualsiasi altro mezzo di diffusione, trasmissione, duplicazione, registrazione attualmente esistente o che sarà inventato e/o applicato in futuro.

Quanto sopra a prescindere dall'esistenza o meno di limitazioni temporali e/o territoriali all'accesso e indipendentemente dal pagamento o meno di canoni, sotto qualsiasi forma (abbonamenti, pay - TV, pay per view, ecc.) da parte degli utenti;

il diritto di esclusività per lo sfruttamento del film ed il relativo ricavo delle cessioni dei diritti di sfruttamento cinematografico ed in sede televisiva così come sopra specificati in tutti i paesi esteri, ad eccezione di quelli di spettanza del coproduttore francese, nella misura del 76,50% (85% del 90%);

2) tutto il materiale di sua spettanza, relativo al film intitolato "L'ODORE DEL SANGUE" e quindi, fra l'altro, in particolare negativo scena del film e della presentazione con le relative colonne sonore e le colonne magnetiche internazionali.

iv) Notificato alla Siae il 9 giugno 2001 ore 16,30 prot. 57274 (Atto datato 1-6-2001 Reg. a. A.E. di Palestrina il 7-6-2001, al n. 1207 Serie 3)

NOTA DI TRASCRIZIONE

Cessione da parte della [redacted] s.r.l. e della [redacted] ciascuna per la quota di propria spettanza e cumulativamente, cedono una volta che avranno recuperato definitivamente il costo industriale del film, intitolato "L'odore del sangue" il 7% (setteper cento) del 100% (cento per cento) degli ulteriori proventi di propria spettanza, in favore dell'autore che ha collaborato alla realizzazione del film così suddivisi:

- del Sig. [redacted], come sopra domiciliato, che accetta:
 - il 2,33% (due trentatre per cento) quale regista del film;
 - il 2,33% (due trentatre per cento), quale autore del soggetto
 - il 2,33% (due trentatre per cento), quale autore della sceneggiatura

v) Notificato alla Siae l'8 novembre 2001 ore 10,10 prot. 57518 (Atto datato 21-10-2001, Reg. a. E. di Roma 1 il 4-11-2001, al n. 105861 Serie 3)

NOTA DI TRASCRIZIONE

Si chiede la trascrizione dell'atto con il quale la Mikado Film S.p.A. ha postergato la trascrizione della cessione di tutti i proventi Italia ed Estero, compresi contributi governativi e premio di qualità relativi al film "L'odore del sangue" effettuata secondo le

modalità e termini previsti nel Contratto di Coproduzione intercorso con [redacted] in data 31.03.2003 registrato a Roma I il 10.07.2003 al n. 12286 Serie 3 e notificato alla SIAE il 23.03.2003, alla trascrizione della cessione degli stessi ospiti sopra specificati, relativi al medesimo film, effettuata in favore della BNL, S.C.C.T. S.p.A. dalla [redacted] e dalla [redacted] con atto in data 18.05.2004 registrato a Palestrina il 25.05.2004 al n. 1106 notificato alla SIAE il 27.05.2004, per modo che, la cessione effettuata in favore della BNL S.C.C.T. S.P.A. dalla [redacted] e dalla [redacted] con atto in data 18.05.02004, abbia priorità assoluta su quella spettante, sul film medesimo, alle predette [redacted] in forza del sopra citato Contratto di Coproduzione del 31.03.2003;

NOTA D'UFFICIO: il contratto di data 31/3/2003 registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma I il 16/7/2003 al n. 12286 serie 3 è stato notificato alla Siae in data 21/7/2003 e non in data 23/3/2003.

* VI) *Notificato alla Siae il 14 Febbraio 2005 ore 17,10 prot. 57887 (Atto datato 13-12-2004)*

* **ANNULLASI QUANTO INTERLINEATO**

VI) Notificato alla Siae il 14 Febbraio 2005 ore 17,10 prot. 57887 (atto datato 13/12/2004 reg. a A.E. di Roma I l'8/2/2005 al n. 2529 serie 3) ed annotato in data 13/6/2005 alla produzione dell'atto con l'attestazione dell'avvenuta registrazione.

NOTA DI TRASCRIZIONE

Atto di parziale modifica all'atto di cessione del 01 Giugno 2004 registrato e notificato al MBAC e SIAE in data 9/06/04, da parte della [redacted] e della [redacted] ciascuna per la quota di propria spettanza e cumulativamente, previo recupero definitivo del costo industriale del film intitolato "L'odore del sangue" il 7% (setteper cento) del 100% (centoper cento) degli ulteriori proventi di propria spettanza, in favore dell'autore Sig. [redacted] no, come sopra domiciliato, che ha accettato e collaborato alla realizzazione del film così suddivisi:

- ii 2,33% (due trentatré per cento), quale regista del film,
- ii 2,33% (due trentatré per cento), quale autore del soggetto

il 2,33% (duecentotrentatré per cento), quale autore della sceneggiatura;

Per un mero errore di trascrizione la quota del 2,33% quale autore della regia dovrà così leggersi:

il 2,34% (duecentotrentaquattro per cento), quale autore della regia

vii) *Notificato alla Siae il 5 giugno 2006 ore 15.30 post
59016 (Atto datato 29-7-2005 Reg. A.E. di Palermo al
30-5-2006 al n. 1657 Serie 3)*

NOTA PER LA TRASCRIZIONE

Cessione, sin dal primo euro, da parte della [redacted] [redacted]

[redacted] (Sezione di Credito Cinematografico e Teatrale), pro-
-solvendo e fino alla concorrenza di euro 505.000,00 (cinquecentocinquanta/00), ai sensi
dell'art.3 del D.P.C.M. 24/3/1994 "Determinazione di criteri e principi generali per la
concessione di aiuti relativi alla produzione, distribuzione ed esportazione di film di
produzione nazionale e di interesse culturale nazionale", limitatamente al territorio italiano, di
tutti i diritti e proventi sono specificati, relativi al film intitolato "L'COORE DEL SANGUE"
unitamente a quelli provenienti dalla [redacted] in forza del contratto in data
18.12.2003 registrato all'Ufficio all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Roma l il 27.4.2004 al
n. 7801 serie 3 notificato alla S.S.a.e. il 3.3.2004 e cioè:

1) tutti i diritti esclusivi di utilizzazione economica;

2) i proventi spettanti alla matrasoria, in conseguenza dell'utilizzazione economica
del film, ossia:

- il totale importo dei proventi di noleggio cinematografico, che saranno venuti dalle
sale di proiezione e dalle navi ed aeromobili bandiera italiana, al netto della
percentuale di distribuzione;

- la quota 80% del totale importo dell'eventuale premio di qualità.

viii) *Notificato alla Siae il 30 novembre 2006 ore 16 post
59300 (Atto datato 13-11-2006 Reg. U.B. di Roma 2 al 16-
11-2006 al n. 18288/3)*

NOTA PER LA TRASCRIZIONE

Cessione, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, da parte della [redacted]

S.r.l. e del [redacted] da ciascuna per la quota di propria spettanza e cumulativamente, alla [redacted] (Sezione di Credito Cinematografico e Teatrale), a maggior garanzia della residua esposizione, oltre eventuali interessi anche di mora, relativa alla quota non assistita dalla "Garanzia Statale", del prestito di euro 2.253.428,00-(due milioni duecentocinquantatremilaquattrocentoventotto/00) a valere sulla Legge 4.11.1965 n. 1213 e successive modificazioni, integrata dal D.L. 14/194 N.26 convertito nella Legge 1/3/84 n.153 destinato alla produzione del film di riconosciuto di interesse culturale nazionale dal titolo "L'ODORE DEL SANGUE" concesso con atto in data 18.5.2004 registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Palestrina il 25.5.2004 al n. 1106 serie 3 e notificato alla SIAE il 27.5.2004:

1) di tutti i diritti e proventi relativi al film intitolato "L'ODORE DEL SANGUE" e più precisamente a titolo esemplificativo e non tassativo:

a) il diritto d'autore del soggetto e della sceneggiatura;

b) i diritti di pubblicazione e di utilizzazione economica, compresi i diritti per la trasmissione in sede televisiva in qualsiasi forma e modo (free - tv, pay - tv e con qualsiasi altro mezzo di diffusione oggi esistente e di futura invenzione) e mediante home - video e "D.V.D.";

c) i proventi di qualsiasi genere e natura spettanti alla Società, tanto in conseguenza dell'utilizzazione economica del film quanto per effetto di provvidenze di legge collegate alla produzione del film stesso, e cioè l'ulteriore:

- quota 10% del totale importo dei proventi di noleggio cinematografici, che saranno versati dalle sale di proiezione e dalle navi ed aeromobili battenti bandiera italiana, al netto della percentuale di distribuzione;

- quota 10% del totale importo dell'eventuale premio di qualità;

- quota 10% del totale importo dei proventi derivanti dallo sfruttamento televisivo in Italia che comprendono, a titolo esemplificativo e non tassativo, e quindi senza esclusione di qualsiasi altro mezzo non indicato:

a) lo sfruttamento mediante il mezzo televisivo via etere, sotto qualsiasi forma contrattuale, su tutte le reti italiane e straniere senza limitazioni;

b) lo sfruttamento mediante riproduzione e commercio di video cassette "Home video" e D.V.D.;

c) lo sfruttamento mediante trasmissione e/o diffusione via satellite ovvero via cavo (cable);

d) lo sfruttamento mediante qualsiasi altro mezzo di diffusione, trasmissione, duplicazione, registrazione attualmente esistente o che sarà inventato e/o applicato in futuro.

Quanto sopra a prescindere dall'esistenza o meno di limitazioni temporali e/o territoriali all'accesso e indipendentemente dal pagamento o meno di canoni, sotto qualsiasi forma (abbonamenti, pay - tv, pay per view, ecc.) da parte degli utenti;

- il diritto di esclusività per lo sfruttamento del film ed il relativo ricavo delle cessioni dei diritti di sfruttamento cinematografico ed in sede televisiva, come sopra specificati, in tutti i paesi esteri, ad eccezione di quelli di spettanza del coproduttore francese, nella misura dell'ulteriore quota 3,5%;

2) tutto il materiale, di sua spettanza, relativo al film intitolato "L'ODORE DEL SANGUE" quindi, tra l'altro, in particolare il negativo scena del film e della presentazione con le relative colonne sonore e le colonne magnetiche internazionali.